




**Regione Lombardia**

*Famiglia e Solidarietà Sociale*



**IPAB 2003**  
**La riforma**

# IPAB 2003 La riforma



**Regione Lombardia**

*Famiglia e Solidarietà Sociale*

.....

## CAMBIA IL MONDO DELL'ASSISTENZA

# Per migliorare i servizi

.....

Gian Carlo Abelli

Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale

Con questo opuscolo l'Assessorato alla Famiglia e alla Solidarietà Sociale intende rendere noto all'utenza e alla cittadinanza in genere i contenuti della riforma sulle II.P.P.A.B.

Con questa sigla (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza), forse ai cittadini non notissima, si indicano quelle opere benefiche presenti nel territorio che svolgono una meritoria attività solidale di sostegno alla "fragilità" della popolazione locale.

Il metodo di comunicazione di questo instant book si sviluppa in tre direzioni: la prima ripercorre la storia di queste istituzioni, i loro grandi meriti e descrive i perché di una riforma, gli obiettivi e il nuovo scenario di sviluppo; la seconda in modo semplice pone domande e risposte sui contenuti della riforma e i tempi. I questionari sono un tentativo di interpretare le legittime esigenze di gestori e utenti delle II.P.P.A.B dando una prima risposta operativa. Contiamo di dilatare questo spazio in-

serendo ulteriori problematiche, con le relative risposte, nel cammino della riforma. La terza direzione è quella documentale: la legge, quali sono le II.P.P.A.B e dove sono.

Il processo di riforma, auspicato dalla Legge 328/del 2000, intende depubblicizzare le II.P.P.A.B ponendole tra i soggetti attivi del Terzo Settore, integrati nella rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. Il processo è stato avviato tentando di valorizzare l'esistente sia privilegiando la continuità dei servizi sia affidando alle singole organizzazioni la scelta di come strutturarsi per meglio operare nel territorio.

Enti Pubblici o Privati?

È una domanda la cui risposta può giungere direttamente dai protagonisti, che sceglieranno il modello preferito.

Per questo la storia è importante. È dalla storia dell'assistenza nel nostro Paese che si deve partire sia per comprendere l'origine e lo scopo di tante attività, sia per meglio operare nella

continuità, quando è indispensabile, o nel cambiamento, quando le situazioni sociali sono mutate.

V'è molta biografia sulle II.PP.A.B, grandi e piccole, il nostro resoconto storico, volutamente, è riassuntivo e non ha alcuna pretesa di completezza, né di coprire la vasta gamma del movimento della società che ha dato origine a queste istituzioni benefiche.

Il nostro paese ha visto nascere opere di assistenza ospedaliera ed ai minori fin nel medioevo, e nel corso degli anni, molti benefattori hanno desiderato ancorare il loro attaccamento alla propria terra e alla gente bisognosa attraverso lasciti che hanno permesso la costituzione di Enti che nel tempo hanno mantenuto la loro ragione d'opera.

Sul territorio della nostra Regione vi sono opere sociali (650) che sviluppano l'attività a favore di minori (sono soprattutto asili e scuole materne) e anziani (con residenze sanitarie assistenziali). Sussidiarietà orizzontale e verticale e libertà di scelta sono le direttrici del Piano Socio Sanitario approvato nel Marzo del 2002 dalla Giunta della Regione Lombardia; nella riforma delle II.PP.A.B questi principi ispiratori vengono attuati in modo molto preciso.

La Sussidiarietà è il cuore della nuova organizzazione, anche gestionale, delle II.PP.A.B: sono impegnati infatti i Comuni e le reti territoriali del Terzo Settore, in armonia con l'Istituzione Regionale. E ciò vale sia nella scelta di

passaggio delle II.PP.A.B ad ASP (Aziende di Servizio alla Persona) di natura pubblica o a Fondazioni e Associazioni private (in cui più direttamente le stesse organizzazioni decideranno i diversi percorsi di servizio). Infine la libertà di scelta: i protagonisti della riforma sono le stesse II.PP.A.B che autonomamente possono decidere il tipo di sviluppo della propria realtà.

La Regione Lombardia assumerà sempre più un ruolo di programmazione e di verifica in merito al rispetto delle normative e alla qualità del servizio erogato e sempre meno risulterà essere soggetto erogatore diretto di servizi e prestazioni sociali o socio sanitarie.

È una vera riforma, mi si permetta quest'osservazione marginale: con questa riforma si è fatta anche giustizia sia verso i benefattori che avevano affidato molte loro risorse a libere iniziative del privato sociale come atto di generosità – certamente non pensavano a una pubblicizzazione così forte come quella introdotta nel 1890 con la Legge Crispi – sia verso la libera iniziativa della società che deve vedere valorizzata e sostenuta ogni iniziativa solidale riconosciuta utile dal territorio.

È un gesto di giustizia nei riguardi anche dell'Ente Pubblico, e della Regione in particolare, che vuole affermare il principio costituzionale della Sussidiarietà, concretamente, riconoscendo il primato della società e la propria natura di Istituzione a servizio della gente.

.....

DALLE OPERE PIE ALLE II.PP.A.B.

# Momenti di storia dell'assistenza

.....

Luigi Leone

Vigilanza e controllo Enti istituzionali Pubblici e Privati  
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale Regione Lombardia

Una delle conseguenze che derivano dalle norme di riordino della pubblica amministrazione, introdotte in conseguenza degli accordi stipulati a livello di Comunità Europea, è la definizione dei servizi sociali; l'articolo 128 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 identifica infatti quali servizi sociali "tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario".

Tali attività riflettono l'esigen-

za, comune a tutte le collettività organizzate, di garantire aiuto e collaborazione nel superamento delle difficoltà quotidiane ai soggetti più svantaggiati del consesso sociale. Nel corso dei secoli si sono sviluppate varie forme organizzative in grado di concretizzare modalità di intervento in favore dei soggetti svantaggiati secondo uno schema operativo che, a partire dalla fase iniziale fino alla fine dell'800, ha rivelato l'origine e la connotazione privata delle iniziative di assistenza e beneficenza.

Ç Dalla tradizione romana alle istituzioni medioevali

A partire dalla tradizione romana, infatti, sono stati i cittadi-

ni, singolarmente o riuniti in forma associativa, a dare l'avvio alla costituzione di organizzazioni finalizzate alla realizzazione di attività di mutuo aiuto le quali, con finalità etiche o religiose, si ponevano come obiettivo il perseguimento di interessi sociali condivisi dagli aderenti al sodalizio oppure da una parte più o meno ampia della collettività.

Dal punto di vista prettamente istituzionale questa fase, in cui lo stato e le sue istituzioni sono ancora del tutto assenti sia per carenza di necessità socialmente rilevanti sia perché altri sono gli interessi dello stato, è stata caratterizzata dalla nascita di diversi modelli giuridici quali:

- le associazioni (o corporazioni) di origine latino-romana costituite con il fine di perseguire attività di specifico interesse degli associati;

- le fondazioni (o istituzioni) istituite nel solco della tradizione patrimoniale germanico-medioevale e costituite con il compito di gestire un patrimonio per conseguire un fine determinato, dal fondatore o dai fondatori, anche per testamento.

☞ Assistenza ospedaliera e ospitalità ai pellegrini

Su questa base culturale, già di per sé permeata di spirito di servizio in favore della comunità, si inserisce la tradizione cristiana che nasce e si sviluppa a partire dall'emanazione dell'editto di Costantino nel 313 d.C.; sorsero così ulteriori e nuove forme istituzionali con una più marcata tendenza all'assistenza degli indigenti. Nell'ambito di questo processo evolutivo sorgono dapprima, nei pressi dei conventi posti sulle rotte dei pellegrini, ospizi che, nell'accezione piena del termine, si prefiggono di dare ospitalità ai viandanti ed ai bisognosi. Successivamente e grazie all'intervento delle autorità preposte al governo del territorio si avvia l'istituzione di forme di assistenza ospedaliera ed ai minori da realizzare attraverso l'opera di organizzazioni religiose secolari, a solo titolo di citazione possiamo infatti ricordare che già nell'841, quindi poco dopo la proclamazione di Carlo Magno ad Imperatore del Sacro Romano Impero, viene rilevata in Lombardia, e precisamente

nell'alta Val Camonica, la presenza di una istituzione di assistenza in favore dei fanciulli esposti. Di qualche secolo posteriore, anche se in ambiti più specifici, sono da collocare le attività poste in essere dagli ordini religiosi-militari costituiti nel medioevo quali i Cavalieri di San Giovanni o Ospitalieri, l'Ordine del Tempio o Templari ed i Cavalieri Teutonici che nascono con lo scopo di prestare assistenza e protezione ai pellegrini in viaggio per la Terrasanta.

Il periodo del tardo Rinascimento e dell'illuminismo registra forme sempre più diffuse di intervento da parte dei privati che danno vita a forme di mecenatismo e filantropia secondo il modello istituzionale delle Opere Pie; sono ancora iniziative che originano dalla libera volontà dei singoli oppure delle organizzazioni religiose ed a volte anche dalle istituzioni civili ma comunque mai rappresentative di interesse di cui si fa portatore lo stato che, in questo periodo dal punto di vista istituzionale, si presenta pur sempre come "stato patrimoniale" governato da un

monarca assoluto; è uno stato che non evidenzia ancora di includere tra le proprie finalità istituzionali il farsi carico delle istanze sociali in favore dei soggetti deboli della collettività.

#### ¶ La disciplina italiana

delle associazioni assistenziali

Nel nostro paese l'uniformazione della disciplina normativa delle istituzioni assistenziali inizia subito dopo la proclamazione del Regno d'Italia con la legge 30 agosto 1862 n. 753 che provvede a dare attuazione ad un primo riordino delle esistenti Opere Pie riconoscendo di fatto le diversità esistenti e dettando una disciplina atta a conservare una gestione autonoma delle istituzioni esistenti.

Con la legge 17 luglio 1890 n. 6972 (detta legge Crispi dal nome del patriota radicale e garibaldino nonché Presidente del Consiglio dei Ministri e prolifico legislatore della fine del 1800) si viene a realizzare una soluzione di continuità rispetto alla situazione preesistente. La "legge Crispi" evidenzia l'interesse dello stato unitario a disciplinare e control-

lare il funzionamento di tutte le organizzazioni che a vario titolo erano impegnate nel settore che oggi definiamo dell'assistenza sociale e sanitaria. È doveroso ricordare che la "legge Crispi" non deriva da un impulso di mera filantropia; nuove esigenze legate all'affermarsi delle istanze sociali di cui si sono fatti portavoce esponenti del pensiero socialista hanno reso evidente la necessità di provvedere alla sicurezza interna del paese dando spazio alle esigenze di assistenza diretta alle classi economicamente svantaggiate che, a seguito dei processi di mutamento sociale innescati dalla "rivoluzione industriale", vedono la disgregazione degli schemi di mutua assistenza che hanno caratterizzato la società agricola degli anni precedenti all'industrializzazione ormai dilagante nei paesi occidentali.

È possibile affermare che la "legge Crispi", che trova il proprio corrispettivo nella produzione normativa di altri paesi occidentali quali ad esempio la Germania del Cancelliere Bismark, promana da una serie di esigenze e necessità ormai comuni nei

paesi economicamente e culturalmente più evoluti:

- sono cambiate le condizioni sociali a seguito del processo di industrializzazione internazionale che hanno posto fine alla pressoché completa autosufficienza delle comunità agricolo/alimentari preesistenti alla rivoluzione industriale che si è imposta in Europa;

- sono cambiate le situazioni politiche in quanto il definitivo affermarsi degli stati unitari ha raccolto, entro gli stessi ambiti territoriali, popolazioni con esigenze e formazione culturale assimilabili;

- i nuovi stati unitari europei si sono fatti portatori di nuovi interessi collettivi che vanno ad aggiungersi alle finalità tipiche delle monarchie del settecento e dell'ottocento (la difesa esterna, la sicurezza e la polizia interna, le politiche monetarie e fiscali).

¶ Gli obiettivi dichiarati della legge Crispi del 1890

In verità occorre precisare che il legislatore, con la legge 6972 del 17 luglio 1890, si proponeva di istituire un nuovo sog-

getto che si occupasse di disciplinare esclusivamente la beneficenza erogata sul territorio nazionale; infatti il titolo originario della legge che ricorda il Presidente Crispi è "Istituzioni Pubbliche di Beneficenza" e sarà modificato con il R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841 nella nuova formula "Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza".

Dal punto di vista prettamente giuridico la "legge Crispi" si presenta come una legge complessa, assimilabile alle norme che disciplinavano all'epoca il funzionamento dei Comuni, ben articolata e sicuramente in grado di affrontare le esigenze di funzionamento della macchina amministrativa pubblica esistente grazie anche al dettagliato regolamento amministrativo emanato con il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99. Quello che risulta subito evidente è l'organicità della "legge Crispi" nel suo complesso che risente del fatto di rispondere alla volontà di un legislatore unico il quale non ha necessità di ricorrere a compromessi con altre controparti.

La filosofia del diritto consen-

te invece di ravvisare nella "legge Crispi" le più recenti teorie del pensiero che negli anni successivi porteranno, almeno nel mondo occidentale, alla costituzione dello "stato etico" le cui finalità si arricchiscono dell'interesse per lo sviluppo economico e sociale dei suoi cittadini.

☞ L'avvento della Repubblica e primi correttivi alla "Crispi"

Nonostante i suoi pregi intrinseci la legge Crispi si presenta nella realtà come uno strumento atto ad indirizzare la volontà filantropica dei privati entro i binari di un sistema regolato e controllato dagli organi centrali e periferici dello Stato che, tuttavia, non ha ancora determinato di assumersi direttamente degli obblighi in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria stabilendo le prestazioni assistenziali di cui ogni cittadino deve poter fruire (occorre aspettare la Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948 e le leggi di riforma dell'assistenza sanitaria a partire dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 in poi).

Per quanto attiene il contenuto sostanziale delle disposizioni in

essa contenute, la “legge Crispi” ha realizzato una trasformazione coatta, obbligatoria ed irreversibile - almeno fino all’avvento del periodo repubblicano che ha introdotto la Costituzione del 1946 - della natura giuridica di tutte le preesistenti istituzioni assistenziali esistenti sul territorio nazionale le quali da enti con personalità giuridica di diritto privato sono state convertite in istituzioni pubbliche con conseguente uniformazione dei criteri di funzionamento, della disciplina amministrativa e del sistema dei controlli nonostante una formale affermazione di istituzionale e funzionale autonomia contenuta negli articoli 4 e 9 della stessa legge.

¶ Le II.PP.A.B anticipano il concetto di volontariato

La situazione di completo assoggettamento alla disciplina pubblicistica delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza perdura fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988 che sancisce la parziale incostituzionalità dell’articolo 1 della legge Crispi in quanto nella formula dello stesso articolo, im-

mutato dal 1890 ed ormai incompatibile con i principi stabiliti nella legge fondamentale dello stato, non si prevede la possibilità di far tornare le II.PP.A.B. al regime giuridico privatistico.

La sentenza della Corte Costituzionale viene poi recepita nell’ordinamento giuridico nazionale con il DPCM 16 febbraio 1990 e, per quanto riguarda la Regione Lombardia, con le ll.rr. 27 marzo 1990 nn. 21 e 22 le quali dettano i requisiti per un ritorno delle II.PP.A.B. al regime giuridico privatistico in via amministrativa.

È da evidenziare con estrema importanza come l’assoluta gratuità delle prestazioni rese dagli amministratori delle II.PP.A.B. unitamente a forme di intervento verso soggetti bisognosi che, almeno fino alla fine del secondo conflitto mondiale, fruivano gratuitamente dei servizi sociali e sanitari erogati dalle istituzioni pubbliche, ci permettono di affermare che le II.PP.A.B. hanno percorso i tempi realizzando ante litteram le basi di quanto al giorno d’oggi viene accomunato nei concetti di “volontariato” e “no profit”. Tuttavia nel corso de-

gli oltre 110 anni durante i quali la legge Crispi ha spiegato i propri effetti, lo sviluppo in senso quantitativo e qualitativo delle norme del diritto amministrativo ha reso sempre più onerosa l'amministrazione di queste istituzioni che, qualificandosi come enti pubblici, hanno dovuto sottostare alla disciplina comune a tutte le amministrazioni pubbliche.

Da qui l'esigenza di una modifica della "legge Crispi" che rendesse possibile una riforma della gestione amministrativa delle stesse II.PP.A.B. anche in considerazione degli interventi normativi del 1968 (legge 12 febbraio 1968 n. 132 che ha imposto la trasformazione in enti ospedalieri delle II.PP.A.B che provvedevano esclusivamente alla cura degli infermi), del 1977 (D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che ha disposto il decentramento delle funzioni amministrative), del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (che ha imposto la razionalizzazione organizzativa delle amministrazioni pubbliche), delle leggi di riforma della pubblica amministrazione più conosciute come "leggi Bassanini" nonché delle riforme ap-

portate al testo della Costituzione con la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

Ç Le modifiche di fine secolo e le esigenze di una riforma

La legge di riordino delle II.PP.A.B. lombarde, elaborata dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ed approvata dal Consiglio Regionale come legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, rappresenta la sintesi dell'evoluzione normativa dell'ultimo decennio e si presenta in perfetta sintonia con le indicazioni contenute nella legge costituzionale 3/2001 che, finalmente, ha introdotto i principi di sussidiarietà e decentramento nell'ordinamento giuridico italiano ed ha contemporaneamente affidato la materia dell'assistenza sociale nel suo complesso alla potestà legislativa delle singole regioni.

La legge regionale 1/2003 si presenta così in grado di dare piena applicazione all'articolo 38 della Costituzione, consentendo alle II.PP.A.B. il ritorno alla natura giuridica privata che ne ha caratterizzato la nascita e lo sviluppo fino al 1890; la scelta sul ritorno alla na-

tura giuridica privata, ovvero sul mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico che viene lasciata, in armonia con i principi di autodeterminazione e decentramento amministrativo, ai Consigli di Amministrazione delle singole istituzioni che dovranno provvedere ad effettuare tale scelta entro il 30 settembre 2003 proprio per consentire di dare attuazione alla legge 328/2000 la quale, coordinandosi con il D. Lgs. 207/2001 che rappresenta comunque il riferimento normativo nazionale per quelle regioni che non ritengono di percorrere autonomamente la via della riforma delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, ha previsto la definitiva abrogazione della legge Crispi a far data dal dicembre 2003. Un altro obiettivo che si propone la legge è lo sviluppo delle capacità economiche delle istituzioni che conserveranno la natura giuridica pubblica unitamente all'attuazione di forme di controllo sull'attività gestionale e sul funzionamento della futura Azienda di Servizi alla Persona; l'intendimento in tal senso è riuscire a garantire il raggiungimento di adeguati livelli

di assistenza all'utenza, in accordo con gli standard gestionali previsti dal Piano Socio Sanitario Regionale, superando allo stesso tempo l'impostazione del controllo amministrativo fondato sull'esame degli atti di amministrazione, impostazione peraltro già abbandonata da tempo a seguito della più recente produzione normativa nazionale e regionale.

#### ¶ Uno stimolo nuovo per gli enti assistenziali

In sintesi è possibile affermare che la legge di riforma delle II.P.P.A.B., oltre a consentire l'autodeterminazione, una volta per tutte, della natura giuridica degli attuali enti assistenziali pubblici, vuole dare ulteriore e nuovo stimolo agli enti che conserveranno la natura giuridica pubblica fornendo agli amministratori degli stessi uno strumento in grado di sviluppare le capacità gestionali per migliorare l'erogazione dei servizi dimostrando di saper reggere il confronto con gli enti gestori privati del "terzo settore" e con l'imprenditoria privata che opera nel settore con finalità molteplici.

.....

PUBBLICO E PRIVATO

# Le ragioni di una riforma

.....

Caterina Perazzo

Dirigente Affari istituzionali Famiglia e Terzo settore Regione Lombardia

Una riforma attesa da tempo, oggi divenuta realtà. Quella che riguarda la disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza era una delle normative più antiche e anacronistiche della nostra Repubblica, risalente addirittura agli albori dell'unità della nostra nazione, alla fine dell'800. Da allora lo scenario socio-economico è mutato più volte, rendendo oggi del tutto vani i correttivi posti, soprattutto a partire dagli anni '70, alla vecchia Legge Crispi.

L'esigenza di mutare le modalità di esistenza e gestione delle IPAB parte da lontano, dalla volontà di creare uno Stato moderno, promotore e sostenitore di politiche sociali nuove, più rispondenti ai bisogni attuali, in grado di soddisfare una domanda

sempre più complessa e differenziata da parte dei cittadini.

Veniamo dunque al contenuto della Legge regionale di riforma delle IPAB, entrata in vigore lo scorso 13 febbraio 2003. Osservando lo sviluppo storico delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza, possiamo senza dubbio affermare che si tratta, in definitiva, di un ritorno al passato. Queste organizzazioni, in effetti, nacquero nei tempi antichi per volontà e intervento dei privati che, singolarmente o riuniti in ordini religiosi-militari, diedero vita a forme di mecenatismo e filantropia secondo il modello istituzionale delle Opere Pie. Solo con la nascita del concetto di Stato unitario, sotto la spinta dell'affermazione delle prime istanze sociali – che portarono, per

quanto riguarda l'Italia, proprio alla Legge Crispi del 1890 - si evidenziò l'interesse del "pubblico" a disciplinare e controllare il funzionamento di queste istituzioni. Si creò così un sistema che giunse inalterato fino agli anni '70, quando la crisi economica aumentò la richiesta di sgravi fiscali e sovvenzioni tanto da far sì che lo Stato non fosse più in grado di sostenere un impegno economico di tal fatta. Questa incapacità di rispondere alla crescita dei bisogni sociali aumentò, inevitabilmente, le inefficienze dei servizi, provocando un mancato incentivo al miglioramento del personale e all'innovazione delle strutture.

Una situazione di difficoltà che è peggiorata ulteriormente fino ai giorni nostri, quando ci si è resi conto che la gestione di diritto pubblico di tali istituzioni rappresentava un freno al loro sviluppo e alla loro efficienza.

Si è studiato quindi un nuovo sistema, in grado di fornire strumenti che possano alleggerirne le azioni gestionali: un ritorno, dunque, al privato, in particolare alle caratteristiche che sono proprie delle persone giuridiche di

diritto privato senza scopo di lucro. In base a questa riforma, infatti, le IPAB potranno scegliere, secondo le proprie esigenze, se depubblicizzarsi e trasformarsi in fondazioni o associazioni o se mantenere una struttura affine a quella delle persone giuridiche di diritto pubblico, scegliendo la struttura delle ASP (Aziende di Servizi alla Persona).

Anche in questo ultimo caso la ventata privatistica portata dalla riforma è evidente e si sviluppa nella presenza dei cittadini all'interno del consiglio di amministrazione delle nuove ASP.

Volendo fare un primo punto della situazione, a pochi giorni dall'entrata in vigore della legge, molte sono le domande di conversione già pervenute. Tra le quasi 650 IPAB presenti sul territorio lombardo, quelle maggiormente pronte a recepire il cambiamento sembrano essere, fino a questo momento, quelle più piccole, di provincia, che sono forse le più dinamiche e attive, certamente quelle più radicate al territorio. Tra queste risulta evidente il desiderio di trasformazione in soggetti di natura privata.

Sembrano invece orientate a mantenere la natura pubblica le istituzioni di più grandi dimensioni, quelle che godono di patrimoni sostanziosi e che contano il maggior numero di posti letto. Il motivo? Forse è legato a problematiche che riguardano la gestione del personale. Paure, vorremmo precisare, che non trovano fondamento nelle disposizioni della Legge di riforma, dal momento che questa è assolutamente garantista nella parte che riguarda il personale, e tiene conto in modo completo delle contrattazioni sindacali. Resta il fatto che la Legge lascia completa libertà di decisione: spetta dunque agli amministratori delle attuali II.PP.A.B valutare le opzioni di scelta, in considerazione delle caratteristiche e delle esigenze della propria realtà.

In conclusione vorrei inserire il senso della Legge di riforma sulle II.PP.A.B in un contesto più vasto, che comprenda la politica del Welfare nel suo complesso, a livello statale. La riforma in atto del sistema socio-assistenziale vede di buon occhio lo sviluppo del Terzo Settore, visto come futura parte attiva e principale nella programmazione e nell'erogazione dei servizi.

Ciò significa che le fondazioni e le associazioni sono destinate a divenire l'elemento centrale dello sviluppo della nuova politica, secondo quanto disposto dalla Legge statale 328 del 2000 (la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") e dalle nostre leggi regionali di riforma. Importanza che si potrà accrescere, nel tempo, quando verranno creati sistemi locali "a rete" che prevederanno una gestione associata di interventi e servizi sociali da parte di tutti gli operatori presenti su una singola porzione di territorio. Un sistema di gestione moderno, quello che si verrà a creare dal 30 settembre 2003, che porterà a una crescita delle istituzioni di assistenza e beneficenza e renderà la loro attività sempre più rispondente all'effettiva utilità sociale. Una forma gestionale più trasparente che avrà come conseguenza molti benefici per i cittadini, i quali avranno anche, bisogna sottolinearlo, la possibilità di intervenire direttamente nelle decisioni delle istituzioni stesse, partecipando attivamente, in qualità di rappresentanti delle famiglie, ai lavori dei consigli di amministrazione.

.....

DOMANDE E RISPOSTE

# Per comunicare e conoscere

.....

Ç Che cos'è una II.PP.A.B?  
Le II.PP.A.B (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) così come individuate dalla Legge Crispi del 1890, sono le istituzioni di natura pubblica che offrono prestazioni di assistenza verso i poveri, gli abbandonati, le categorie deboli in genere. Tali prestazioni sono erogate a titolo gratuito, sostenute dalle rendite patrimoniali dei beni assegnati dai fondatori alle istituzioni stesse.

Ç Nel welfare lombardo quale ruolo occupano attualmente le II.PP.A.B?  
Un ruolo di grande importanza: il 50% dei posti letto totali presenti nel nostro territorio regionale è gestito da II.PP.A.B.

Ç Quando è entrata in vigore la legge di riforma delle II.PP.A.B  
La Legge Regionale di Riforma del-

le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B) è entrata in vigore il 13 febbraio 2003, con la pubblicazione sul primo Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale n°7 della Regione Lombardia.

Ç Perché questa legge di riforma?  
Il sistema delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza era finora regolata dalla Legge Crispi, emanata nel lontano 1890. Con alcuni correttivi, apportati a partire dagli anni '70, questa normativa è rimasta in vigore fino ai nostri giorni risultando però inadeguata alla situazione attuale.

Ç Perché questa Legge è entrata in vigore proprio oggi?  
Perché la riforma delle II.PP.A.B rientra nel contesto della riforma sul

Welfare che è in atto a livello nazionale e regionale. Tale riordino del sistema socio-assistenziale prevede che il Terzo Settore divenga sempre più parte attiva nell'erogazione dei servizi, utilizzando sempre più gli strumenti rapidi ed efficaci propri della gestione privatistica.

Ç Che cosa prevede questa legge?

La Legge regionale consente alle singole Istituzioni di Assistenza e Beneficenza di scegliersi liberamente una propria forma organizzativa e statutaria. In pratica, le II.PP.A.B possono decidere se mantenere la propria natura giuridica pubblica oppure se configurarsi come enti di diritto privato, sotto forma di fondazioni o di associazioni, mantenendo comunque inalterata la capacità di accedere ai contributi pubblici.

Ç Entro quale data e secondo quali modalità le II.PP.A.B dovranno scegliere la propria nuova forma organizzativa e statutaria?

La data di scadenza è fissata dalla legge per il 30 settembre 2003. Entro questa data, le II.PP.A.B che

sceglieranno di mantenere l'identità di persone giuridiche pubbliche dovranno adeguare il proprio statuto alle disposizioni della legge di riforma, con la conseguente approvazione della Giunta regionale. Le II.PP.A.B che decideranno invece di trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro (fondazioni o associazioni) dovranno presentare istanza di trasformazione alla Giunta regionale, dandone contemporanea comunicazione all'ASL territorialmente competente e al Comune in cui l'ente ha sede legale. Sarà il Comune stesso a esprimere un parere sulla congruità della trasformazione, mentre spetterà alla Giunta regionale deliberare la determinazione finale.

Ç Che cosa succede se entro il 30 settembre 2003 un'IPAB non ha provveduto a comunicare gli atti necessari alla trasformazione?

In questo caso la Giunta regionale, su designazione del Comune dove l'IPAB inadempiente ha sede legale, nomina un commissario con il compito di procedere, entro il 31 dicembre 2003, alla

trasformazione della stessa in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro oppure in ASP, in base a parametri fissati dalla Legge di riforma.

#### Ç Che cosa sarà un'ASP?

L'istituzione che decide di mantenere la personalità pubblica perderà la denominazione di IPAB – che scomparirà definitivamente dopo il 30 settembre 2003 – e acquisterà quella di ASP, cioè di Azienda di Servizi alla Persona. La Legge di riforma definisce gli ambiti operativi e le finalità istituzionali delle ASP. Seppur operanti nell'ambito del diritto pubblico le ASP dovranno adottare una forma di amministrazione basata sulla contabilità e sul controllo di gestione tipici delle società di capitale. Le ASP saranno sottoposte al controllo di Commissioni nominate dai sindaci presenti all'interno delle ASL competenti e dovranno dotarsi di un Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) che avrà il compito di fornire informazioni sulle prestazioni erogate. Il consiglio di amministrazione delle ASP dovrà essere composto da tre amministratori nominati dalla Giunta re-

gionale, tre dalla Giunta comunale e uno dai fondatori o dai loro discendenti o da soggetti che ne rappresentino gli interessi.

#### Ç Che cos'è una fondazione?

La fondazione, la cui "vita" è regolata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile Italiano, è un'istituzione di carattere privato senza finalità di lucro, con un proprio reddito che deve necessariamente derivare da un patrimonio assegnato al momento della costituzione da parte di un fondatore – un privato, più persone congiuntamente o una persona giuridica – tramite un atto pubblico o una disposizione testamentaria. Dotata di una propria organizzazione e di propri organi di governo, la fondazione utilizza le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o per altri scopi di pubblica utilità, sia sostenendo persone ed enti sia organizzando e gestendo direttamente i suoi programmi.

Le principali norme organizzative per il corretto funzionamento dell'ente sono raccolte nel suo statuto, che costituisce parte integrante dell'atto di fondazione.

☞ Che cos'è un'associazione? Un'associazione è un ente non profit originato da un contratto – chiamato “atto costitutivo” – con cui più soggetti decidono di riunirsi per perseguire uno scopo di natura ideale. L'esistenza di un'associazione è disciplinata da un insieme di regole, condivise dai soci fondatori e dai successivi aderenti, che vengono inserite nello Statuto. Le associazioni, la cui natura è regolata dagli articoli del Libro I - Titolo II C.C, possono essere di due tipi: riconosciute (con personalità giuridica) e non riconosciute (senza personalità giuridica).

☞ Perché la Regione vuole nominare gli amministratori delle future Asp? Dal momento che le prestazioni socio-sanitarie sono finanziate e programmate in gran parte dall'Ente regionale, questo ritiene di dover occupare un ruolo di corresponsabilità all'interno delle singole Aziende di Servizio alle Persone (ASP). I rappresentanti della Regione presenti nei consigli di amministrazione, tra l'altro, avranno il compito di verificare

che la gestione sia rispondente alle linee guida regionali.

☞ Perché i Comuni vogliono nominare gli amministratori delle future Asp? Perché anche i Comuni intervengono, anche se in parte minore rispetto alla Regione, al finanziamento e alla programmazione delle prestazioni socio-sanitarie offerte dalle ASP.

☞ Quali vantaggi e quali svantaggi di natura fiscale e gestionale porterà la riforma alle Istituzioni derivanti dalle vecchie II.PP.A.B? Si creeranno vantaggi differenti, a seconda della forma giuridica che le istituzioni adotteranno. Se decideranno di mantenere la personalità giuridica pubblica, trasformandosi in ASP potranno godere degli sgravi fiscali propri dei soggetti giuridici di diritto pubblico. Se invece decideranno di depubblicizzarsi, assumendo la configurazione di fondazione o associazione, avranno tutti quei vantaggi che sono propri del diritto privato, come la maggiore snellezza nel concludere i contratti e l'as-

senza di appalti. Tenendo conto di questi aspetti, ogni singolo ente dovrà scegliere la struttura giuridica più congeniale alle proprie caratteristiche.

☞ Quali benefici trarrà il cittadino da questa riforma?

I vantaggi per i cittadini si tradurranno in un servizio migliore e più accurato. Ottimizzando la loro gestione, le Istituzioni potranno infatti raggiungere più efficacemente gli obiettivi previsti dai loro Statuti, assecondando al meglio le esigenze dei beneficiari a cui si rivolgono.

☞ A chi va il patrimonio delle II.PP.A.B?

I soggetti giuridici che si creeranno in seguito alla trasformazione delle II.PP.A.B - qualunque sarà la loro natura (pubblica o privata) - avranno la piena disponibilità dei loro patrimoni, come l'hanno avuta fino a ora le II.PP.A.B. Naturalmente, come accade oggi, verrà svolta un'azione di vigilanza e di tutela affinché il patrimonio non venga disperso e, comunque, sia utilizzato per gli scopi statutari.

☞ Quali effetti avrà la trasformazione delle II.PP.A.B sui rapporti di lavoro con il personale?

La trasformazione delle II.PP.A.B in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro o in ASP, così come la fusione di II.PP.A.B, non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che, alla data di adozione degli atti di trasformazione o di fusione, abbia in corso un rapporto di lavoro.

☞ Quali saranno i contratti di lavoro di ASP, fondazioni o associazioni?

Per gli ex dipendenti delle II.PP.A.B, ai quali oggi viene applicato il rapporto di lavoro degli enti pubblici, dopo la conversione in ASP oppure in fondazioni e associazioni, verrà istituito un comparto autonomo di contrattazione collettiva. Il che consentirà meccanismi di flessibilità tipici del privato, relativi ai diversi servizi erogati.

Anche il rapporto di lavoro del personale delle Aziende Servizi alla Persona, dunque, avrà natura privatistica.

IL TESTO DELLA LEGGE

Tutti i punti  
della riforma

---

VII LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE  
13 FEBBRAIO 2003 - N° 1

RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE  
DI ASSISTENZA E BENEFICENZA OPERANTI IN LOMBARDIA

SOMMARIO

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Finalità, oggetto e ambito  
di applicazione

ART.2 Partecipazione al sistema integrato  
dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi

ART.3 Trasformazione delle IPAB

ART.4 Intervento sostitutivo

ART.5 Fusione delle IPAB

ART.6 Estinzione delle IPAB

ART.10 Personale

ART.11 Bilanci e contabilità

ART.12 Patrimonio

ART.13 Revisione contabile e controlli interni

ART.14 Utilizzo degli utili e copertura  
delle perdite

ART.15 Controlli sulle ASP

ART.16 Ufficio relazioni con il pubblico

ART.17 Liquidazione ed estinzione delle ASP

TITOLO II  
AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA

ART.7 Autonomia e organizzazione  
delle ASP

ART.8 Organi di amministrazione delle ASP

ART.9 Direttore e gestione delle ASP

TITOLO III  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.18 Disposizioni transitorie e finali

ART.19 Abrogazioni e modifiche

ART.20 Entrata in vigore

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

**ART.1** Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge, in conformità agli articoli 18, 38 e 118 della Costituzione e all'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di garantire una gestione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi ispirata ai principi di efficienza ed efficacia, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza, disciplina il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) operanti sul territorio regionale in ambito sociale, socio-sanitario ed educativo attraverso la trasformazione delle stesse in Aziende di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, con il vincolo del rispetto degli interessi espressi dalle tavole fondative e dagli statuti originali. Sono fatte salve le procedure e l'acquisizione di pareri della competente autorità ecclesiastica derivanti da Concordati e Intese fra lo Stato e le confessioni religiose.

**ART.2** Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi

1. Gli enti, pubblici e privati, derivanti dalla trasformazione, partecipano alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario conformemente alle previsioni dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia) e dell'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), nonché alla realizzazione delle attività e iniziative, inerenti in particolare al sistema educativo-formativo, promosse dalla Regione nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 4, comma 121, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti

locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”) e finalizzate alla piena attuazione della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome); concorrono altresì, unitamente ai soggetti del terzo settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà sociale in attuazione degli indirizzi della programmazione regionale delle attività sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative.

2. Gli enti di cui al comma 1 partecipano alla programmazione delle attività sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative che si svolgono sul territorio della Regione. La Regione assicura parità di trattamento tra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private senza scopo di lucro nell'accesso ai contributi regionali erogati agli enti gestori.

### ART.3 Trasformazione delle IPAB

1. Le IPAB sono tenute a trasformarsi, entro il 30 settembre 2003, in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori.

2. Le IPAB che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto

privato senza scopo di lucro presentano istanza di trasformazione alla Giunta regionale, dandone contemporanea comunicazione all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente ed al comune in cui l'ente ha sede legale. Entro trenta giorni dall'acquisizione della comunicazione, il comune deve esprimere motivato parere in merito alla privatizzazione anche in riferimento ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 2. Nel caso in cui il parere del comune sia contrario alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, la competente direzione generale della Giunta regionale convoca un'apposita conferenza interistituzionale tra la Regione, il comune e l'IPAB interessata, per l'assunzione, entro trenta giorni dalla convocazione, della determinazione definitiva in merito alla trasformazione; la determinazione finale della conferenza è assunta con deliberazione della Giunta regionale. L'entità del requisito patrimoniale previsto dalla normativa vigente per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è ridotta alla metà.

3. Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle IPAB che si trasforma-

no in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328).

4. Le IPAB che intendono trasformarsi in ASP deliberano, unitamente alla determinazione di conservare la personalità giuridica di diritto pubblico, l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del titolo II della presente legge. La predetta deliberazione ed il nuovo statuto sono trasmessi alla competente direzione generale della Giunta regionale per gli adempimenti previsti dall'articolo 7, comma 3.

5. Gli enti riordinati in persone giuridiche private senza scopo di lucro o in ASP a norma della presente legge subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB da cui derivano.

6. La trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro o in ASP, così come la fusione di IPAB di cui all'articolo 5, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro

con il personale che, alla data di adozione degli atti di trasformazione o di fusione, abbia in corso un rapporto di lavoro; eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza. Il personale conserva la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compreso l'anzianità maturata. Agli enti riordinati in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati", convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

7. Agli atti di riordino delle IPAB si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del d.lgs. 207/2001.

#### ART.4 Intervento sostitutivo

1. Per le IPAB che, alla scadenza del 30 settembre 2003, non abbiano assunto e comunicato gli atti necessari alla trasformazione a norma dell'articolo 3, commi 2 e 4, la Giunta regionale nomina, su designazione del comune dove l'IPAB

inadempiente ha sede legale, un commissario con il compito di procedere, entro il 31 dicembre 2003, alla trasformazione delle stesse in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP, ai sensi dell'articolo 3.

2. Il commissario provvede alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle IPAB che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) struttura associativa;
- b) istituzione o promozione da parte di soggetti privati con mezzi economici di provenienza privata;
- c) finalità di ispirazione religiosa e collegamento con una confessione religiosa;
- d) riconoscimento, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382, concernente "Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato"), come istituzioni svolgenti prevalente attività educativo-religiosa.

3. Fuori dei casi di cui al comma 2, il commissario provvede alla trasformazione in ASP.

4. Ai fini della trasformazione, il

commissario assume, ove ne ricorrano le condizioni, le iniziative e i provvedimenti di cui all'articolo 5.

5. Il commissario valuta altresì l'eventuale sussistenza delle condizioni previste per l'estinzione dell'ente, ai sensi dell'articolo 6.

6. Qualora si verificano le condizioni di cui all'articolo 4, comma 34, della l.r. 1/2000, la Giunta regionale, all'atto dello scioglimento dell'organo ordinario di amministrazione, attribuisce al commissario nominato a norma del comma 1 l'amministrazione dell'ente.

7. Per le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal commissario medesimo. A tal fine l'incarico commissariale è prorogato per il tempo necessario alla trasformazione.

#### ART.5 Fusione delle IPAB

1. Gli organi di amministrazione che gestiscono contemporaneamente più IPAB assumono, contestualmente al provvedimento di trasformazione, l'atto di fusione delle istituzioni da loro amministrare in un'unica persona giuridica di

diritto privato senza scopo di lucro ovvero in un'unica ASP, che subentra nella titolarità di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo alle istituzioni preesistenti.

2. Le IPAB operative ma dotate di risorse economiche e patrimoniali inferiori all'entità minima di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono a deliberare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la fusione con altre IPAB, finalizzata alla trasformazione, nei termini previsti dall'articolo 3, in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP.

3. Gli atti di fusione sono esenti da imposte e tasse di competenza regionale e comunale.

#### ART.6 Estinzione delle IPAB

1. Le IPAB non operative da almeno due anni o per le quali siano esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero non siano più in grado di perseguire i propri scopi statutari od altra attività assistenziale ed educativa, ovvero non abbiano proceduto alla fusione di cui all'articolo 5, comma 2, e per le quali non sussistano i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'artico-

lo 3, sono soggette ad estinzione.

2. L'estinzione è proposta dall'organo di amministrazione dell'istituzione, dal comune del luogo in cui l'istituzione ha la propria sede legale ovvero dall'autorità di controllo territorialmente competente; può inoltre essere promossa dalla stessa Giunta regionale sulla base della documentazione agli atti. Il soggetto che propone l'estinzione ne dà contestuale comunicazione agli altri soggetti contemplati dal presente comma.

3. Nel caso in cui l'estinzione non sia proposta dall'autorità di controllo, quest'ultima deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta formulata da uno dei soggetti indicati al comma 2; trascorso tale termine senza che l'autorità di controllo si sia espressa, il parere s'intende reso in senso favorevole. Entro il medesimo termine, il comune può esprimere motivato parere in merito all'estinzione.

4. Il provvedimento di estinzione è adottato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta ovvero, nel caso di iniziativa della Giunta medesima, dalla completa acquisizione della documentazione necessaria a concludere l'istruttoria relativa al procedimento

di estinzione. Le procedure di estinzione devono comunque concludersi entro il 31 dicembre 2003.

5. Nel provvedimento di estinzione la Giunta regionale attribuisce il patrimonio dell'istituzione estinta ad altro ente pubblico o, in subordine, a persone giuridiche private senza scopo di lucro con medesime finalità o, in mancanza, al comune in cui l'ente ha sede legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali, socio-sanitari o educativi. L'ente o gli enti così individuati subentrano, per quanto di rispettiva competenza, ad ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell'istituzione estinta. La Giunta regionale determina altresì, di concerto con i soggetti interessati, l'attribuzione del personale dipen-

dente dell'istituzione estinta ad altre IPAB o ASP operanti nel medesimo ambito territoriale o, in mancanza, all'amministrazione comunale in cui l'ente estinto ha sede legale.

6. Le IPAB che si trovano nelle condizioni indicate dal comma 1 non sono sottoposte alla procedura di estinzione se, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a concludere le procedure di fusione di cui all'articolo 5, finalizzate alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP, nei termini previsti dall'articolo 3. In ogni caso il presente comma non si applica alle istituzioni che non abbiano proceduto alla fusione ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

## TITOLO II AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA

ART.7 Autonomia e organizzazione delle ASP

1. Le ASP sono enti di diritto pubblico per il perseguimento di finalità di rilevanza sociale e socio-sanitaria riconducibili ai settori indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del decre-

to legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

2. Le ASP sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale

nell'ambito delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione. Esse informano la propria organizzazione ed attività ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ed operano con criteri imprenditoriali, con obbligo del pareggio di bilancio.

3. Lo statuto dell'ASP è trasmesso, entro dieci giorni dall'approvazione, alla competente direzione generale della Giunta regionale per l'apposizione del visto di conformità alla normativa vigente, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto; il termine può essere sospeso una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti ovvero di riesame. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche successive dello statuto.

4. L'organizzazione e l'attività delle ASP si conformano:

a) al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;

b) al principio della programmazione delle attività e dell'idoneità organizzativa dell'istituzione, al fine di garantire la corretta e regolare erogazione delle prestazioni in conformità alle disposizioni del piano di intervento regionale;

c) al principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto funzionalità connesse, strumentali o complementari ed individuando specificamente un unico organo o soggetto al quale affidare la responsabilità dei procedimenti e dell'azione amministrativa.

5. Il regolamento regionale di cui al comma 2 disciplina le modalità per l'apposizione del visto sugli statuti delle ASP, determina le forme del concorso delle ASP alle attività di programmazione delle attività sociali, socio-sanitarie ed educative, nonché le modalità di partecipazione dei loro rappresentanti negli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000.

6. L'organizzazione e la contabilità dell'istituzione sono disciplinate, in conformità alle disposizioni della presente legge, dal regolamento di organizzazione e contabilità, approvato dal consiglio di amministrazione.

7. Il regolamento di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche sono trasmessi alla competente direzione generale della Giunta regionale entro dieci giorni dall'approvazione. La direzione generale, entro trenta giorni dal ricevimento del-

l'atto, può chiederne il riesame sulla base di specifiche osservazioni.

8. Le ASP possono, nei limiti indicati dai propri statuti, contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni del terzo settore, come definite nell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 188 del 14/08/01.

9. Le ASP possono porre in essere tutti gli atti e i negozi giuridici, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi e all'attuazione degli impegni derivanti dalla programmazione regionale. Possono costituire o partecipare a cooperative sociali e ad altri enti senza scopo di lucro aventi finalità istituzionali analoghe, affini o strumentali agli scopi statuari propri dell'azienda, che siano comunque compatibili con le sue finalità sociali, ferma restando la convenienza economica per l'azienda e il rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Le ASP possono assumere in proprio iniziative di liberalità e di solidarietà locale ed internazionale (cooperazione e sviluppo) senza nessuna autorizzazione regionale.

10. Alle ASP si applica quanto pre-

visto dall'articolo 4, comma 7, del d.lgs. 207/2001.

#### Art.8 Organi di amministrazione delle ASP

1. Sono organi di amministrazione delle ASP:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'assemblea dei soci, qualora statutariamente prevista, per le sole ASP aventi origine da IPAB di natura associativa.

2. La durata in carica del consiglio di amministrazione, le modalità di nomina del vice-presidente, le competenze degli organi ed il loro funzionamento, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute, sono disciplinati dallo statuto nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione.

3. Il consiglio di amministrazione delle ASP derivanti da IPAB appartenenti alla classe prima, secondo la classificazione operata ai sensi dell'articolo 4, comma 42, della l.r. 1/2000, è composto da sette membri, così nominati:

- a) tre amministratori nominati dalla Giunta regionale su proposta del-

l'assessore competente per materia;  
 b) tre amministratori nominati dalla Giunta comunale del comune in cui l'azienda ha la propria sede legale;  
 c) un amministratore nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.

4. Il consiglio di amministrazione delle ASP derivanti da IPAB appartenenti alla classe seconda, secondo la classificazione operata ai sensi dell'articolo 4, comma 42, della l.r. 1/2000, è composto da cinque membri, così nominati:

a) due amministratori nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente per materia;  
 b) due amministratori nominati dalla Giunta comunale del comune in cui l'azienda ha la propria sede legale;  
 c) un amministratore nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.

5. Nelle ASP aventi origine da IPAB di natura associativa i componenti di cui alla lettera c) del comma 3 e alla lettera c) del comma 4 sono no-

minati dall'assemblea dei soci.

6. I componenti del consiglio di amministrazione nominati successivamente all'insediamento restano in carica fino alla scadenza del collegio.

7. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione dell'azienda al proprio interno con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori. Il presidente è il legale rappresentante dell'ente e lo rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione. E' sostituito dal vice-presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo. Ulteriori funzioni possono essere attribuite al presidente dallo statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

8. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale. Definisce gli obiettivi ed i programmi dell'ente e verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti.

9. Spetta in ogni caso al consiglio di amministrazione:

a) approvare lo statuto e le relative modifiche;  
 b) approvare i regolamenti dell'ente e le relative modifiche;

- c) approvare i bilanci e il conto economico;
- d) approvare i piani e programmi dell'ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
- e) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
- f) approvare la dotazione organica dell'azienda su proposta del direttore generale.

10. Sono inoltre di competenza del consiglio di amministrazione, salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto:

- a) l'approvazione delle proposte di convenzioni, della costituzione e delle modificazioni delle forme associative ammesse per legge;
- b) la designazione dei rappresentanti dell'ente presso altri enti o istituzioni.

11. Nelle aziende aventi natura associativa lo statuto, i bilanci e il conto economico sono deliberati dall'assemblea dei soci, salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto medesimo.

12. I requisiti per accedere alla carica di amministratore delle ASP sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, e sono certificati a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

13. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione delle ASP i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall'articolo 2382 del codice civile. Qualora dette condizioni intervengano successivamente alla nomina, il soggetto decade. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, in mancanza, dall'autorità di controllo.

14. Sono incompatibili con la carica di amministratore delle ASP:

- a) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il comune in cui l'ASP ha la propria sede legale, nonché i legali rappresentanti ed i dirigenti delle ASL, delle aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate con l'ASP;

- b) i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle regioni;

- c) i sindaci;
  - d) gli assessori dei comuni ove ha sede l'azienda nonché gli assessori di altri comuni se residenti nel comune ove ha sede l'azienda o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa;
  - e) i presidenti di provincia e gli assessori provinciali;
  - f) gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dall'ASP, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;
  - g) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore degli enti di cui alla lettera f);
  - h) colui che ha lite pendente con l'ASP;
  - i) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'ASP è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito.
15. Le incompatibilità di cui al comma 14 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore di ASP. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica di

amministratore dell'azienda. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza provvede l'autorità di controllo.

16. Ai componenti gli organi di amministrazione delle ASP si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 78, comma 2, del d. lgs. 267/2000.

17. Gli amministratori delle ASP, in ogni caso, non possono essere revocati dal soggetto che li ha nominati se non per gravi violazioni di legge o dello statuto.

18. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso l'autorità di controllo, di cui all'articolo 15, provvede alla nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'ente con il compito di procedere alla ricostituzione degli organi ordinari. L'organo di revisione contabile rimane in carica fino alla sua naturale scadenza.

19. I componenti del consiglio di amministrazione hanno diritto a un'indennità di funzione, da porre a carico del bilancio dell'istituzione, da determinarsi con provvedimento

della Giunta regionale in rapporto alla classe ed all'eventuale categoria di appartenenza dell'ente.

#### ART.9 Direttore e gestione delle ASP

1. Il direttore è il responsabile della gestione dell'azienda; è nominato dal consiglio di amministrazione tra gli iscritti all'albo regionale dei direttori delle ASP, istituito dalla Giunta regionale con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.

2. Due o più aziende appartenenti alla classe seconda possono, previa stipulazione di apposita convenzione, nominare un unico direttore che svolga le funzioni gestionali per le aziende convenzionate.

3. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata, stabilita dallo statuto, non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, rinnovabile. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale in relazione alla classe di appartenenza dell'istituzione interessata, determinata mediante i criteri di classificazione stabiliti dalla Giunta medesima.

4. Al direttore competono tutti gli adempimenti non specificamente

attribuiti alla competenza degli organi di amministrazione dell'azienda di cui all'articolo 8.

5. L'incarico di direttore è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma, e l'accettazione dell'incarico comporta, per i lavoratori dipendenti, qualora previsto dai rispettivi ordinamenti, il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto alla conservazione del posto. Rimangono comunque a carico dell'ASP gli adempimenti contabili ed economici afferenti ai contributi previdenziali.

6. Non possono essere comunque nominati direttori delle ASP:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

7. Qualora le condizioni di cui al comma 6 si verificano successivamente alla nomina, il direttore decade dall'incarico. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

8. La funzione di direttore è incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale o europeo, di consigliere regionale, di sindaco, di presidente di regione, di presidente di provincia, di assessore regionale, provinciale, di presidente o assessore di comunità montana, nonché con l'esistenza di rapporti di collaborazione, anche in regime convenzionale, con l'ASP, ovvero di

rapporti economici o di consulenza con enti, di qualsiasi tipo, che svolgono attività concorrenziali con la stessa ASP.

9. La funzione di direttore è altresì incompatibile con quella di assessore e di consigliere comunale nei comuni ove ha sede l'azienda, o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa, nonché con quella di assessore e di consigliere comunale di altri comuni, se gli amministratori risiedono nel comune ove ha sede l'azienda.

10. Le incompatibilità di cui ai commi 8 e 9 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di direttore dell'azienda; alla scadenza del predetto termine, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione, che provvede contestualmente alla nomina del nuovo direttore.

#### ART. 10 Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale delle ASP ha natura privatistica.

2. La dotazione organica del personale è determinata periodicamente dal direttore dell'azienda, facendo ricorso al metodo della program-

mazione triennale, e approvata dal consiglio di amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.

3. I requisiti e le modalità di assunzione del personale, nonché le cause di cessazione del rapporto sono stabiliti dal regolamento di organizzazione dell'azienda, in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.

4. Al personale dipendente si continua ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'atto della trasformazione in ASP fino alla definizione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva determinato in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

#### ART.11 Bilanci e contabilità

1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASP si informa al principio del pareggio di bilancio.

2. Le ASP prevedono l'articolazione della propria organizzazione in centri di costo che siano in grado di provvedere alla programmazione ed alla rendicontazione della ges-

stione economica ed amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche, almeno a carattere annuale, dei risultati raggiunti.

3. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, le ASP possono prevedere forme di collaborazione con altri enti gestori di strutture erogatrici di servizi alla persona, conformemente a quanto stabilito dal regolamento adottato a norma dell'articolo 7, comma 7.

4. Le ASP devono perseguire il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio tra ricavi e costi, contributi per il finanziamento delle organizzazioni del terzo settore e fondi di riserva. Il consiglio di amministrazione deve rendere conto, nella nota integrativa che accompagna il bilancio di esercizio, della formazione e dell'utilizzo futuro dei fondi di riserva.

5. Le ASP predispongono un documento di programmazione economica di durata triennale ed un bilancio di esercizio annuale. L'esercizio coincide con l'anno solare.

6. Il bilancio di esercizio è redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed è approvato

entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio è comunicato all'autorità di controllo e reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune in cui l'ASP ha sede legale.

7. In caso di inadempimento l'autorità di controllo, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario per la predisposizione e l'approvazione del bilancio.

8. Il direttore è responsabile della regolare compilazione e tenuta dei libri relativi all'amministrazione, nonché della corretta impostazione e conservazione dell'archivio dell'ente.

#### ART.12 Patrimonio

1. Il patrimonio delle ASP è costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo.

2. Sono beni del patrimonio indisponibile dell'azienda, soggetti alla disciplina dell'articolo 830 del codice civile, tutti i beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie dell'azienda. Gli altri beni costituiscono il patrimonio disponibile dell'azienda.

3. I beni inclusi nel patrimonio indisponibile non possono essere alienati ovvero ceduti a qualsiasi titolo

ad altro soggetto se non previa dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo, secondo la normativa vigente, al perseguimento delle medesime finalità.

4. Le ASP devono tenere un registro inventario relativo al patrimonio di proprietà dell'ente medesimo.

5. All'atto della trasformazione di cui all'articolo 3, le aziende trasmettono all'autorità di controllo copia dell'inventario, aggiornato a data non anteriore al 31 dicembre 2001.

6. In caso di mancata redazione o aggiornamento dell'inventario, l'autorità di controllo, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede alla nomina di un commissario incaricato di svolgere le predette operazioni.

7. Le ASP predispongono programmi di conservazione e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

#### ART.13 Revisione contabile e controlli interni

1. Le ASP si dotano di un organo di revisione contabile, che può avere composizione monocratica o collegiale in relazione alle dimensioni e alle necessità dell'azienda. Lo statu-

to ne determina la composizione, la durata in carica e le modalità di nomina.

2. Possono essere chiamati a far parte dell'organo di revisione esclusivamente soggetti iscritti negli albi dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente.

3. La Giunta regionale, previa consultazione degli ordini professionali interessati, determina i compensi dei revisori contabili, tenendo conto della composizione dell'organo di revisione nonché della classe e della categoria di appartenenza dell'azienda.

4. Lo statuto dell'azienda può prevedere che l'esercizio delle attività di revisione contabile sia affidato a società di revisione.

5. Le ASP si dotano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e compatibilmente con le proprie dimensioni e con l'entità dei bilanci, di strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di controllo strategico, nonché di metodologie e sistemi di verifica per il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni, anche avvalendosi di organismi o agenzie specializzate esterne.

ART.14 Utilizzo degli utili e copertura perdite

1. Le ASP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni e la conservazione del patrimonio dell'ente, con le forme e modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 7, promuovendo, ove necessario, le opportune modifiche allo statuto dell'ente.

2. Nel caso in cui si verificano perdite nella gestione, il consiglio di amministrazione dell'ente provvede a darne immediata notizia all'autorità di controllo ed alla Giunta regionale.

3. La direzione generale della Giunta regionale competente per materia, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, indice una conferenza di servizi allo scopo di procedere ad una verifica delle situazioni che hanno causato l'insorgere della perdita. Alla conferenza di servizi partecipano il rappresentante legale ed il direttore dell'azienda interessata, il responsabile dell'autorità di controllo territorialmente competente, i legali rappresentanti degli enti pub-

blici, diversi dalla Regione, preposti alla nomina dei componenti dell'ordinario organo di amministrazione ed il direttore generale della direzione generale della Giunta regionale competente per materia, o suo delegato.

4. La conferenza di servizi provvede, entro novanta giorni dalla sua costituzione, anche avvalendosi dell'apporto tecnico delle amministrazioni partecipanti, a:

- a) accertare le cause che hanno determinato la perdita;
- b) formulare al consiglio di amministrazione proposte per ripianare le perdite;
- c) determinare i tempi e le modalità d'intervento dell'autorità di controllo in relazione alla verifica delle operazioni poste in essere per ripianare il disavanzo ed alle conseguenti comunicazioni da trasmettere alla competente direzione generale della Giunta regionale;
- d) sottoporre all'autorità di controllo i risultati degli accertamenti effettuati, per le eventuali segnalazioni alle autorità competenti.

5. Il protrarsi, per un biennio consecutivo, di una situazione di perdita comporta, da parte dell'autorità di controllo, lo scioglimento del consi-

glio di amministrazione e la nomina di un commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, con il compito di riportare a pareggio il conto consuntivo dell'azienda o di provvedere, se del caso, alla trasformazione della stessa in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero alla fusione con altre ASP, qualora detti provvedimenti consentano una più agevole prosecuzione dell'attività istituzionale dell'ente.

6. Nel caso in cui sia accertata l'impossibilità di procedere ai sensi del comma 5, il commissario, previo parere dell'autorità di controllo territorialmente competente, avvia la procedura per l'estinzione dell'azienda, a norma dell'articolo 17.

#### ART.15 Controlli sulle ASP

1. Ferme restando le competenze delle ASL in materia di vigilanza e controllo sulle unità d'offerta pubbliche e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie, il controllo sulle ASP è attribuito alle commissioni di controllo di cui all'articolo 2, comma 7, della l.r. 31/1997 nominate dal consiglio di rappresentanza dei sindaci di cui all'articolo 6, comma 8, della l.r. 31/1997. Le commissio-

ni di controllo sono composte da quattro sindaci o soggetti da loro delegati e da un membro nominato dal presidente della provincia competente per territorio.

2. Il controllo è finalizzato a garantire che l'attività delle ASP sia svolta in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione, a verificarne la buona amministrazione, il perseguimento degli obiettivi e la qualità delle prestazioni erogate, nonché a verificare l'effettiva introduzione, da parte delle ASP, dei sistemi di controllo di cui all'articolo 13, comma 5, per accertare il corretto rapporto tra le risorse impiegate e la qualità e quantità dei servizi erogati, il soddisfacimento dei nuovi bisogni sociali della popolazione, la realizzazione di economie di gestione.

3. Nello svolgimento della funzione di controllo le commissioni di controllo si attengono anche agli indirizzi e modalità indicati dalla Giunta regionale, con riferimento alle finalità di cui al comma 2.

4. La commissione di controllo, qualora rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 5, assume i provvedimenti di controllo sostitutivo e repressivo, ivi previ-

sti, necessari per garantire il corretto funzionamento dell'ASP. Restano fermi gli obblighi di segnalazione previsti da altre norme di legge.

5. Gli organi di amministrazione delle ASP possono essere sciolti in caso di gravi violazioni di legge o di statuto, di gravi irregolarità nella gestione, di mancato perseguimento delle finalità statutarie, di gravi inefficienze nell'erogazione delle prestazioni, di violazione delle norme sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento, se previsto, nonché di impossibilità di funzionamento. Lo scioglimento è disposto con provvedimento della stessa commissione di controllo, che nomina, contestualmente, un commissario per la temporanea gestione dell'azienda. Al commissario spettano i poteri stabiliti nel provvedimento di incarico.

6. Il commissario dura in carica per non più di sei mesi, rinnovabili una sola volta. Alla scadenza, perdurando la necessità della gestione commissariale, si provvede alla nomina di un nuovo commissario.

7. Al commissario compete un'indennità pari a quella prevista per il presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda presso la quale è nominato. Per i dipendenti del-

le amministrazioni pubbliche, per i quali la misura del compenso non può comunque essere inferiore al trattamento economico globale in godimento, comprensivo delle indennità aventi carattere di generalità connesse alle funzioni della qualifica rivestita, la nomina a commissario determina il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

8. Entro il 31 marzo di ogni anno, le commissioni di controllo trasmettono alla Giunta regionale una relazione sul controllo svolto nell'anno precedente. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati alla Giunta regionale entro dieci giorni dall'adozione.

9. Per l'attribuzione degli incarichi commissariali le commissioni di controllo si avvalgono dell'albo regionale dei commissari, istituito e disciplinato con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

10. I consigli di rappresentanza dei sindaci assicurano il funzionamento delle commissioni di controllo con oneri a carico dei comuni e della provincia rappresentati nella commissione medesima.

ART. 16 Ufficio relazioni con il pubblico

1. Ciascuna ASP istituisce una unità funzionale preposta alle relazioni con il pubblico, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di organizzazione dell'azienda.

2. L'unità funzionale ha il compito di fornire alle persone interessate le informazioni, accessibili secondo la normativa vigente, inerenti alle prestazioni erogate, raccogliere istanze e suggerimenti nonché svolgere, se previsto dal regolamento di organizzazione dell'ente e con le modalità ivi indicate, le operazioni e le pratiche amministrative che gli assistiti ritengono di delegare all'azienda.

ART. 17 Liquidazione ed estinzione delle ASP

1. Le aziende i cui scopi siano esauriti o cessati ovvero che siano nell'impossibilità di attuare i propri scopi o per le quali si siano verificate le condizioni di cui all'articolo 14, comma 6, sono soggette ad estinzione. L'iniziativa per l'estinzione può essere adottata dall'ASP medesima o da uno dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2.

2. L'autorità di controllo verifica la

sussistenza delle condizioni per procedere all'estinzione e formula le conseguenti proposte alla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore.

4. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale, che dispone l'estinzione dell'azienda e la devoluzione del patrimonio che residua dalle operazioni di liquidazione. Il patrimonio

è attribuito prioritariamente ad altra ASP operante nello stesso comune dell'azienda estinta ovvero, in mancanza, al comune in cui l'azienda ha la sede legale, con vincolo di destinazione ai servizi sociali.

5. Il soggetto individuato ai sensi del comma 4 subentra in ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo all'azienda estinta.

6. I provvedimenti di estinzione e messa in liquidazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

## TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.18 Disposizioni transitorie e finali

1. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, conformemente alle previsioni dell'articolo 21 del d.lgs.207/2001, in quanto non contrastanti con il principio di libertà dell'assistenza e con le disposizioni della presente legge.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato dalla Giunta regionale entro no-

vanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.

3. Alle ASP si applicano le disposizioni in materia di proroga degli organi amministrativi, di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Alle nomine e designazioni di competenza regionale non si applicano le disposizioni della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni

di competenza della regione), ad eccezione degli articoli 5 e 12.

4. Alle ASP si applicano le disposizioni vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi; a tal fine esse si dotano, entro centoventi giorni dall'approvazione dello statuto, di apposito regolamento.

5. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il riordino delle istituzioni, in ogni disposizione di legge o di regolamento regionale il riferimento alle "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" s'intende fatto alle "aziende di servizi alla persona".

6. Nelle more della formazione dell'albo regionale dei direttori delle ASP, di cui all'articolo 9, i direttori sono scelti tra i soggetti risultati idonei ad assumere l'incarico di direttore di ASL, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), o tra i segretari-direttori delle preesistenti IPAB. Tali incarichi decadono all'atto della nomina del direttore ai sensi dell'articolo 9.

7. L'uso della denominazione "azienda di servizi alla persona" o dell'acronimo "ASP" è obbligatorio

nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione delle aziende disciplinate dalla presente legge.

8. Le disposizioni del titolo II si applicano anche alle ASP che vengono istituite successivamente alla conclusione della fase di trasformazione disciplinata dal titolo I.

9. Le modalità di espletamento dell'incarico dei commissari di cui agli articoli 11, comma 7, e 17, comma 3, ed i relativi compensi sono disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge.

10. In sede di prima applicazione della presente legge, la nomina degli organi delle ASP deve avvenire entro novanta giorni dalla trasformazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, ovvero, nel caso di intervento sostitutivo, non oltre il 31 marzo 2004. In mancanza provvede l'autorità di controllo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni. L'autorità di controllo provvede altresì alla convocazione della seduta di insediamento dei nuovi organi, che deve tenersi entro trenta giorni dalla nomina.

11. Per le istanze di depubblicizzazione presentate prima dell'entrata

in vigore della presente legge, si procede a norma della stessa.

12. Gli organi di amministrazione delle IPAB in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché in regime di proroga ai sensi del decreto legge 293/1994 convertito dalla legge n. 444/1994, sono prorogati sino al compimento delle procedure di trasformazione di cui all'articolo 3 e comunque non oltre il 30 settembre 2003.

13. Fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione, al personale delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato, in servizio alla data di trasformazione, si applicano i contratti in essere. Al personale assunto successivamente alla trasformazione, in sede di contrattazione decentrata, è stabilita l'applicazione dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio.

14. Fino alla costituzione delle commissioni di cui all'articolo 15, le funzioni di controllo conferite alle commissioni medesime sono attribuite alle ASL territorialmente competenti in conformità a quanto previsto dall'articolo medesimo.

ART.19 Abrogazioni e modifiche

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 33, ad esclusione dell'ultimo periodo, e 58, lettera c), limitatamente alle parole "o dell'estinzione delle IPAB" dell'articolo 4 della l.r. 1/2000;

b) le leggi regionali 27 marzo 1990 n. 21 (Norme per la depublicizzazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)) e 27 marzo 1990 n. 22 (Adeguamento delle norme per la depublicizzazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alle direttive contenute nel D.P.C.M. 16 febbraio 1990);

c) il comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e successive modificazioni e integrazioni").

2. Con effetto dalla data di conclusione del periodo transitorio stabilito per la trasformazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 4, comma 1:

a) sono abrogati i commi dal 21 al 32, dal 34 al 37, 38 limitatamente alle parole “Le nomine ed i conferimenti di incarichi di competenza della Regione in attuazione dei commi da 24 a 42 non sono sottoposte ai vincoli ed alle procedure previste dalla l.r. 14/1995 e successive modifiche ed integrazioni”, 40, 41, 47, 50, lettera b), limitatamente alle parole “e del comune di Milano”, 51, 54 e 59 dell’articolo 4 della l.r. 1/2000;

b) è abrogata la lettera a) del comma 1 dell’articolo 54 della l.r. 1/1986;

c) è abrogata la legge regionale 26 settembre 1992, n. 36 (Integrazione all’articolo 55 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l’indennità di presenza ai commissari straordinari regionali delle IPAB);

d) il comma 7 dell’articolo 2 della l.r. 31/1997 è così sostituito: “7. Le ASL esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta, pubbliche e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie accreditate o autorizzate nonché l’attività di vigilanza prevista dal codice civile sugli enti iscritti nel re-

gistro regionale delle persone giuridiche private. Esercitano inoltre l’attività di vigilanza sulle organizzazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario comprese le organizzazioni di cui alle leggi regionali 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato), 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo) e 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) per quanto riguarda il possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento dell’iscrizione, rispettivamente, nel registro regionale del volontariato, nei registri regionali e provinciali delle associazioni, nel registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare. I consigli di rappresentanza dei sindaci, di cui all’articolo 6, comma 8, esercitano, attraverso apposite commissioni, il controllo sulle aziende di servizi alla persona (ASP).

ART.20 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

GLI INDIRIZZI

Tutte le II.PP.A.B.  
della Lombardia

**BERGAMO**

ASILO INFANTILE SANT'ANTONIO Via Asilo - 22060 Adrara San Rocco  
CASA ALBERGO PER PERSONE ANZIANE Via B. Crespi 9 - 24021 Albino  
ISTITUTO OPERA PIA G.C. ROTA Via Repubblica 1 - 24031 Almenno San Salvatore  
CASA DI RIPOSO MARTINO ZANCHI Via G. Paglia 23 - 24022 Alzano Lombardo  
ASILO INFANTILE Piazza Indipendenza 1 - 24040 Arzago d'Adda  
ASILO INFANTILE Via Giovanni XXIII 22 - 24052 Azzano San Paolo  
ASILO INFANTILE LUOGO PIO GRATTAROLI Via Umberto I - 24050 Barriano  
ISTITUTI EDUCATIVI DI BERGAMO Passaggio Canonici Lateranensi 23 - 24121 Bergamo  
CASA DI RICOVERO E OPERE PIE ANNESSE Via Gleno 49 - 24125 Bergamo  
ASILO INFANTILE UMBERTO DI SAVOIA Frazione Grumello Piano - 24100 Bergamo  
ISTITUTO CELATI Piazza Matteotti 27 - 24122 Bergamo  
OPERA PIA MISERICORDIA MAGGIORE Via Malj Tabajani 4 - 24121 Bergamo  
OPERA BERGAMASCA PER LA SALUTE DEI FANCIULLI Via Paleocapa 20 - 24122 Bergamo  
OPERA PIA AZZANELLI CEDRELLI Via Solata 8/b - 24129 Bergamo  
ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA Via Locatelli 1 - 24040 Bonate Sotto  
ASILO INFANTILE LAVINIA STORTI Piazza San Pietro 8 - 24060 Bossico  
LUOGO PIO VICINIA Via Chiusa 28 - 24040 Bottanuco  
CASA OSPITALE ARESI Via Facchinetti 2 - 24053 Brignano Gera d'Adda  
INFERMERIA ZANONCELLO Via San Fermo 4 - 24054 Calcio  
PIO LEGATO FERRARIO - 24040 Calvenzano  
ASILO INFANTILE Piazza Comune 5 - 24040 Canonica d'Adda  
ASILO INFANTILE GIULIA SORTI Piazza Locatelli 1 - 24060 Carobbio degli Angeli  
ASILO INFANTILE Viale Rimembranze - 24040 Casirate D'Adda  
CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE Via Santo Spirito 15 - 24020 Casnigo  
OPERA PIA OSPIZIO CALEPIO Via Conti Calepio - 24060 Castelli Calepio  
CASA DI RIPOSO DON CIRIACO VEZZOLI Via Ospedale 57 - 24050 Cividate al Piano  
INFERMERIA VAGLIETTI - RICOVERO CORSINI Vicolo Ospedale 2 - 24055 Cologno al Serio  
PENSIONATO TEN. COL. CAV. FRANCESCO CONTESSI Via degli Ulivi 1 - 24062 Costa Volpino  
CASA DI RIPOSO G. SCARPINI Via Scarpini 9 - 24050 Covo

ASILO INFANTILE VITTORIO EMANUELE II Via G.B. Mottini 6 - 24050 Covo  
SCUOLA MATERNA DI CURNO Piazza Papa Giovanni 19 - 24035 Curno  
LEGATO BALINI - 24044 Dalmine  
ASILO INFANTILE ASTORI Via Chiesa - 24010 Dossena  
ASILO INFANTILE SAN PIO X Vicolo S. Martino 1 - 24069 Entratico  
OSPEDALE CIVILE FONTANELLA Via Vittorio Emanuele II 73 - 24056 Fontanella  
PICCOLA FONDAZIONE LAZZARI Piazza XXV Aprile 3 - 24056 Fontanella  
ASILO INFANTILE DI FONTANELLA Via Locatelli 7 - 24056 Fontanella  
ASILO INFANTILE Via Cav. Vittorio Veneto 1 - 24024 Gandino  
CASA DI RIPOSO DI GANDINO Via XX Settembre 19/21 - 24024 Gandino  
CASA DI RIPOSO OSP- MADONNA DEL BOLDESICO  
Via Dott. L. Signorelli 91/93 - 24064 Grumello del Monte  
CASA SERENA LEFFE Via P. D'Albertoni 65 - 24026 Leffe  
SCUOLA MATERNA DIAZ Via Santuario 1 - 24040 Levate  
CASA DELLA SERENITÀ FONDAZIONE BEPPINA E FILIPPO MARTINOLI  
Via Piero Gobetti 39 - 24065 Lovere  
OPERA PIA FRANCESCO BALICCO CASA DI RIPOSO PER ANZIANI Via Vallere 4 - 24057 Martinengo  
ASILO INFANTILE EROI DI MORENGO Via San Giovanni Bosco 1 - 24050 Morengo  
PIA CASA DI RIPOSO Via dei Frati 1 - 24027 Nembro  
CASA DI RIPOSO COMMISSARIA PIA OLMO Via Cavour 6 - 24046 Osio Sotto  
ASILO INFANTILE SAN GIOVANNI BATTISTA Via Tezzolo 2 - 24030 Palazzago  
RICOVERO VECCHI PIATTI VENANZI Via S.M. Elisabetta 32 - 24050 Palosco  
PIO LEGATO NARCISI Piazza Castello c/o municipio - 24050 Palosco  
SCUOLA MATERNA Via San Bernardo - 24014 Piazza Brembana  
CENTRO SOCIALE ASS.LE POLIVALENTE ALTA VALLE BREMBANA DON STEFANO PALLA  
Via Monte Sole 2 - 24014 Piazza Brembana  
ASILO INFANTILE PRINCIPESSA MARGHERITA Via Moroni 10 - 24036 Ponte San Pietro  
CASA DI RIPOSO PER VECCHI Via G. Matteotti 5 - 24036 Ponte San Pietro  
CENTRO DIURNO SANT'ANTONIO Via Gavazzeni 22 - 24020 Ranica  
OPERE PIE RIUNITE GIOVAN BATTISTA RUBINI Via Comelli Rubini 2 - 24058 Romano di Lombardia  
ORFANOTROFIO FEMMINILE G.B. MOTTINI Via Graziano Crotti 12 - 24058 Romano di Lombardia  
ASILO INFANTILE ERMELINDA OLIVARI Via Azimonti 1 - 24058 Romano di Lombardia  
ASILO INFANTILE FRANCESCO GALLICCIOLLI Via Locatelli 25 - 24020 Rovetta  
CASA DI RIPOSO A. MAGRI Piazza Ferrari 11 - 24020 Rovetta  
CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI Via G. Bortolotti 2 - 24067 Sarnico  
CASA DI RIPOSO VILLA BARTOLOMEO SPADA Via Soliva 18 - 24020 Schilpario  
CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO Via Senator Silvestri 2 - 24060 Sovere  
CASA DI RIPOSO DI SPIRANO Via A. Locatelli 25 - 24050 Spirano  
CASA DI RIPOSO VILLA DELLA PACE Via Zanchi 10 - 24040 Stezzano  
OPERA PIA BELLAVITI CAROZZA c/o Parrocchia - 24010 Taleggio  
PIO ISTITUTO CACCIAMATTA Via Rino 4 - 24060 Tavernola Bergamasca  
ASILO INFANTILE ANTONIA NOLI MARENZI Via San Rocco 4 - 24060 Telgate  
OPERA PIA BRAVI Via Casolini c/o municipio - 24030 Terno d'Isola  
ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI Via Reich 53 - 24020 Torre Boldone

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL GERONTOCOMIO Piazza Ospedale 5 - 24047 Treviglio  
PIA CASA DI RIPOSO BRAMBILLA CROTTA Piazza Manara c/o Municipio 1 - 24047 Treviglio  
RICOVERO FANCIULLI ORFANI O DERELITTI FONDAZIONE SANGALLI  
Piazza Manara c/o Municipio 1 - 24047 Treviglio  
ISTITUTO MONSIGNOR PORTALUPPI Via Casnida 19 - 24047 Treviglio  
PIA CASA DI RIPOSO CARDINAL G. GUSMINI Via S. Carlo 30 - 24029 Vertova  
PIO LEGATO BETTONCELLI DI VILLA D'OGNA Piazza Chiesa 12 - 24020 Villa d'Ogna  
OPERA PIA PIETÀ ALBRICCI Via Polini - 24020 Vilminore di Scalve  
FONDAZIONE ANNA E BERNARDINO BELOTTI Via Pogliani 3 - 24019 Zogno

## BRESCIA

ASILO INFANTILE M. MARCHI Via Marconi 16 - 25010 Acquafredda  
ASILO INFANTILE LA VITTORIA Via Castello 12 - 25030 Adro  
OPERA PIA DELBARBA MASELLI DANDOLO CENTRO SOCIALE DI ASS. POLIVALENTE  
Via Cairoli 29 - 25030 Adro  
FONDAZIONE REGUITTI - 25071 Agnosine  
ENTE MORALE ASILO INFANTILE P. FASANI Viale Europa 16 - 25021 Bagnolo Mella  
ENTE OSPEDALE CIVILE - IPAB CASA DI RIPOSO PAOLO VI Via Pedrocca 7 - 25021 Bagnolo Mella  
CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE Via Alberto Lombardi 5 - 25072 Bagolino  
CASA DI RIPOSO UCCELLI - BONETTI Via Cesare Battisti 10 - 25030 Barbariga  
CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI Via Sonvigo 22 - 25081 Bedizzole  
CASA DI RIPOSO VILLA MONSIGNOR DAMIANO ZANI Via Pradelli 7 - 25040 Bienno  
RICOVERO VECCHI SANTA MARIA IMMACOLATA Via IV Novembre 57 - 25010 Borgosatollo  
ASILO INFANTILE F. CARINI Via Ferrari 1 - 25082 Botticino Sera  
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO Frazione Sera Via Tito Speri 105 - 25082 Botticino  
CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI Via Torrazzo 9 - 25061 Bovegno  
ASILO INFANTILE ING. ERMINIO VALVERTI Via Madre Cochetti 6 - 25043 Breno  
ENTE PER ANZIANI CELERI - BRENO Via Taglierini 25 - 25043 Breno  
OPERA PIA SANATORIO INFANTILE DI VALLEDRAVE dei Musei 29 - 25121 Brescia  
FONDAZIONE PROVINCIALE BRESCIANA ASSISTENZA MINORILE  
C/o Amm.ne Provinciale Palazzo Broletto - 25100 Brescia  
PIO LEGATO NOB. CECILIA APPIANI Via Trieste 17 - 25121 Brescia  
OPERA PIA DOTTOR FONTANA Via Antiche Mura 3 - 25100 Brescia  
PIO LEGATO LUIGI CARBONI Via Trieste 17 - 25121 Brescia  
IPAB ROSSINI (ISTITUZIONI BRESCIANE) Via Moretto 4 - 25100 Brescia  
PIO ISTITUTO PAVONI Via N. Castellini 7 - 25123 Brescia  
OPERA PIA PREVENZIONE ANTITUBERCOLARE VILLA PARADISO Via Bottafoco - 25100 Brescia  
CASA DI RIPOSO CALCINATO Via Salvo d'Acquisto 5 - 25011 Calcinato  
RICOVERO BEATA CRISTINA Via Benefattori 24 - 25012 Calvisano  
ISTITUTO F.LLI BONA FU BENEDETTO Via G. Marconi 3 - 25044 Capo di Ponte  
OPERA PIA CASA DI RIPOSO MARTINAZZOLI Via Casa di Riposo 1 - 25031 Capriolo  
ENTE CASA DI RIPOSO SANTA MARIA DEL CASTELLO Via Lanfranchi 13 - 25013 Carpenedolo  
ASILO INFANTILE QUINTO CAPITANIO Via Indipendenza 16 - 25030 Castelcovati

PIO RICOVERO INABILI DI CASTENEDOLO Via Pluda 10 - 25014 Castenedolo  
CASA DI RIPOSO MAGGI Via Marconi 20 - 25030 Castrezzato  
ASILO INFANTILE CAZZAGO S. MARTINO Via Carso 4 - 25046 Cazzago San Martino  
ENTE MORALE GIUSEPPE VAIARINI Via Piana - Fraz. Nadro 33 - 25040 Ceto  
CASA DI RIPOSO PIETRO CADEO Viale Cadeo 13 - 25032 Chiari  
OPERA PIA EREDITÀ BETTOLINI Viale Cadeo 13 - 25032 Chiari  
FONDAZIONE SATURNO CORRADINI Piazza Martiri della Libertà 26 - 25032 Chiari  
FONDAZIONE BERTINOTTI FORMENTI Via Cardinal Rangoni 9 - 25032 Chiari  
LEGATO MAFFONI Piazza Martiri della Libertà 26 - 25032 Chiari  
RICOVERO MARCONI Via Castello - 25020 Cigole  
FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI Via Vittorio Emanuele II 26 - 25030 Coccaglio  
ENTE GASPARE MONAUNI Via Matteotti c/o municipio - 25030 Coccaglio  
ENTE MORALE FILIPPO ROVETTA Via Borghini 1 - 25060 Collebeato  
ISTITUTO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE Via Scaletti - 25060 Collio  
CASA DI RIPOSO MARTINELLI GRANATA PIANTONI Via Martinelli 19 - 25033 Cologne  
ASILO INFANTILE MARIA MASELLI DANDOLO Frazione Bargnano - 25030 Corzano  
CASA DI RICOVERO ANGELO MAY Via Galileo Galilei 16 - 25047 Darfo Boario Terme  
OPERA PIA SANT' ANGELA MERICI Via Gramsci 25 - 25015 Desenzano del Garda  
CASA DI RIPOSO DOMENICO GIAMBONI Piazza Nicolini 1 - 25048 Edolo  
OPERA PIA VICINIA Via Cavour 1 - 25048 Edolo  
CASA DI RIPOSO NINJ BECCAGUTTI Via Chiosi 3/b - 25040 Esine  
CASA DI RIPOSO DANTE CUSI Via Dante Cusi 12 - 25020 Gamba  
ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA Via Disciplina 18 - 25083 Gardone Riviera  
CASA DI RIPOSO PIETRO BERETTA Via Parini 14 - 25063 Gardone Valtrompia  
CASA DI RIPOSO FELTRINELLI Via C. Battisti - Fraz. Bogliaco 2 - 25084 Gargnano  
FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA Via S. Maria 17 - 25085 Gavardo  
FONDAZIONE ING. QUARENA Via G. Marconi 7 - 25085 Gavardo  
CASA DI RIPOSO DI GHEDI Via X Giornate 18 - 25016 Ghedi  
ASILO INFANTILE FERRANTE APORTI Via Garibaldi 96 - 25016 Ghedi  
CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI CAMI - ALBERINI Via C. Alberini 18 - 25023 Gottolengo  
ASILO INFANTILE Piazza Libertà 3 - 25023 Gottolengo  
ASILO INFANTILE DEL CENTRO Via Richiedei 8 - 25064 Gussago  
SCUOLA MATERNA RONCO Via Cava 22 Frazione Ronco - 25064 Gussago  
OPERA PIA NOBILE PAOLO RICHIEDEI Via Pinidolo 23 - 25064 Gussago  
GIOVANNA NAVA Via Staffoli 5 - 25064 Gussago  
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FRATELLI GUERINI Via Duomo 39 - 25049 Iseo  
SCUOLA MATERNA CAPPONI Via Ponta 14 - 25040 Iseo  
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE CACCIAMATTA Via Campo 20 - 25049 Iseo  
CASA DI RIPOSO G.B. VALOTTI Via de Gasperi 1 - 25010 Isorella  
ASILO INFANTILE MARGHERITA - 25024 Leno  
OPERA PIA ORFANOTROFIO CONTI MORANDO Via Antonio Fratti 6 - 25030 Lograto  
CASA DI RIPOSO DI LONATO Via Marconi 5 - 25017 Lonato  
ASILO INFANTILE SONCINI Via Soncini Fraz. Pievedizio - 25030 Mairano  
PIA FONDAZIONE DI VALLE CAMONICA Via Lanico 2 - 25053 Malegno

CASA DEI VECCHI E INABILI AL LAVORO DON G. FERRAGLIO Via G.Ferraglio 8 - 25040 Malonno  
 SCUOLA MATERNA G. FERRARI Via Solferino 51 - 25025 Manerbio  
 CASA DI RIPOSO DI MANERBIO Piazza Aldo Moro 6 - 25025 Manerbio  
 ASILO INFANTILE DI MILZANO Piazza Roma 10 - 25020 Milzano  
 ASILO NOB. G. GAIFAMI TRECCANI Frazione Chiarini - Via S. Scolastica 3 - 25018 Montichiari  
 ORFANOTROFIO FEMMINILE CASA SERENA DAY CENTER Via S. Pietro 44 - 25018 Montichiari  
 ASILO INFANTILE SORELLE GAGGIOLI MARISA E CANDIDA Via Garibaldi 21 - 25070 Mura  
 ASILO INFANTILE GIOVANNI XXIII Via Fanti d'Italia - 25075 Nave  
 CASA DI RIPOSO VILLA DEI FIORI Via Belcolle 17 - 25075 Nave  
 ASILO INFANTILE DI CORTINE CONINI CELESTINO Via Zanardelli 37 - 25075 Nave  
 CASA DI RIPOSO DI ORZINUOVI Via V.Gambara 20 - 25034 Orzinuovi  
 ASILO INFANTILE DON G. MUSLETTI Frazione Ovanengo - 25034 Orzinuovi  
 PIO RICOVERO CARLO FRIGERIO Via S. Giulia 1 - 25030 Orzivecchi  
 CASA PER ANZIANI SERLINI Via Monte Grappa 101 - 25035 Ospitaletto  
 SCUOLA MATERNA ZINELLI - PERDONI Via Talina 2 - 25080 Padenghe sul Garda  
 CASA DI RIPOSO F.LLI BERETTA FU PIETRO Via F.lli Beretta 5 - 25080 Padenghe sul Garda  
 ASILO INFANTILE CONTI OLDOFREDI Via Mazzini 45 - 25050 Paderno Franciacorta  
 ORFANOTROFIO MASCHILE GIUSEPPE ANTONIO GALIGNANI Via Gorini 47 - 25036 Palazzolo sull'Oglio  
 ISTITUTO BREGOLI Frazione Mondaro Via Ospedale 5 - 25060 Pezzaze  
 ASILO INFANTILE S. APOLLONIO Via Donini 10 - 25060 Pezzaze  
 OPERA ASSISTENZIALE SANITARIA INTEGRATA O.A.S.I. - GIOVANNINA RIZZIERI  
 Via Nazionale 45 - 25052 Piacogno  
 RSA S.MARIA DELLA NEVE Via Romanino 18 - 25055 Pisogne  
 ASILO INFANTILE MAFFIZZOLI Via IV Novembre 11 - 25080 Polpenazze del Garda  
 CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE Via Galvani 7 - 25080 Polpenazze del Garda  
 ASILO INFANTILE REGINA ELENA Via Salimmo 1 - 25056 Ponte di Legno  
 RSA MONS. GIACOMO CARETTONI Corso Milano 37 - 25056 Ponte di Legno  
 ISTITUTO NEUROPSICHIATRICO CREMONESINI Via Roma 1 - 25026 Pontevedo  
 CENTRO SERVIZI SOCIO SANITARI GIROLDI FORCELLA  
 Via Cavalieri di Vitt. Veneto 9/a - 25026 Pontevedo  
 OPERA PIA RICOVERO VECCHI VILLA SERENA - PONTOGGIO Via G.B.Orizio 17 - 25037 Pontoglio  
 ASILO INFANTILE BIOLCHI Via Verdi 17 - 25010 Pozzolengo  
 ASILO INFANTILE REGINA PACIS Via XX Settembre 21 - 25020 Pralboino  
 RICOVERO VECCHI DI PRALBOINO Via Morelli 10 - 25020 Pralboino  
 FOCOLARE F.LLI FELINI Via A. De Gasperi 35 - 25020 Provaglio d'Iseo  
 SCUOLA MATERNA SANDRINI MAZZA Viale Gandini 48 - 25027 Quinzano d'Oglio  
 CASA DI RIPOSO VILLA GIULIO PADOVANI Via Suor Laura Aceti 2 - 25027 Quinzano d'Oglio  
 CASA DI RIPOSO MASCHILE E FEMMINILE DI ROÈ VOLCIANO Via J. Bonfadio 37 - 25077 Roè Volciano  
 CASA DI RIPOSO BERARDI MANZONI Via S. Bernardino 63/b - 25030 Roncadelle  
 CASA DI RIPOSO LUCINI CANTÙ Via San Martino della Battaglia 21 - 25038 Rovato  
 ASILO INFANTILE ROVATO CENTRO Via IV Novembre 5 - 25038 Rovato  
 CENTRO EDUCATIVO DON CARLO ANGELINI Via Bettini 8 - 25038 Rovato  
 ISTITUTO LORENZO ZIROTTI Via Regina Margherita 1 - 25057 Sale Marasino  
 CARITÀ LAICALE ISTITUTO LODRONIANO Via Lungolago Zanardelli 55 - 25087 Salò

CIVICA SCUOLA MATERNA MARIA EUGENIO E TERESITA BRAVI Via Brunati - 25087 Salò  
CASA DI RIPOSO DI SALÒ Piazza S. Bresciani 3 - 25087 Salò  
ASILO INFANTILE SAN GIUSEPPE Frazione Campoverde - 25087 Salò  
OPERA PIA COMMISSARIA FANTONI C/o Municipio - 25087 Salò  
FONDAZIONE EUGENIO BRAVI Frazione Barbarano Via Spiaggia d'Oro 19 - 25087 Salò  
FONDAZIONE L. FONDRIESCHI Via XX Settembre 11 - 25010 San Felice del Benaco  
ASILO INFANTILE E SCUOLE DI FAMIGLIA BARBARA FERRAZZI  
Via IV Novembre 26 - 25020 San Gervasio Bresciano  
ASILO INFANTILE VITTORIO EMANUELE III Via San Rocco - 25020 Seniga  
CENTRO DI SERVIZI SOCIALI NOBILE ANNIBALE MAGGI Via Castello 1 - 25020 Seniga  
ASILO INFANTILE SAN SALVATORE Viale Re Desiderio 6 - 25019 Sirmione  
ASILO INFANTILE CESARE DERETTI Via Marconi 2 - 25030 Torbole Casaglia  
CASA DI RIPOSO G.B. BIANCHI Via Cavour 32/34 - 25088 Toscolano Maderno  
SCUOLA MATERNA VISINTINI Via Trento 125 - 25088 Toscolano Maderno  
CASA DI RIPOSO CON ANNESSA INFERMERIA DON A. COLOMBO Via Rose 1 - 25039 Travagliato  
ASILO INFANTILE DI DESIO Via Zanini - 25010 Tremosine  
CASA DI RIPOSO COZZATI GIRARDI Frazione Vesio Via Mons. Zanini 34 - 25010 Tremosine  
ASILO INFANTILE CONTE LUIGI MARTINENGO Via S. Valentino 19 - 25030 Trezzano  
ASILO INFANTILE - TRENZANO Piazza IV novembre 2 - 25030 Trezzano  
CASA DI RIPOSO BANDERA VEZZOLI Via Roma 38 - 25030 Urugo d'Oglio  
CASA DI RIPOSO GAMBARA TAVELLI Via Einaudi 1 - 25028 Verolanuova  
I.P.A.B. - SUOR GIUDITTA ALGHISI Via Liberazione 87 - 25029 Verolavecchia  
OPERA PIA RICOVERO VALSABBINO ANGELO PASSERINI Frazione Nozza Via Passerini 8 - 25078 Vestone  
FONDAZIONE COLTURI-VILLA DEI PINI Via Tito Speri 50 - 25069 Villa Carcina  
CASA DI RIPOSO IRENE RUBINI FALCK Via I. R. Falck 5 - 25079 Vobarno  
ASILO INFANTILE T. BAZZA Frazione Degagna - 25079 Vobarno  
ASILO INFANTILE PRINCIPESSA MAFALDA Via 25 Aprile 13 - 25018 Montichiari  
ASILO INFANTILE DI LAVONE Via Campo Sportivo 3 Frazione Lavone - 25060 Pezzaze  
ASILO INFANTILE F. UGONI Via Servolta - 25026 Ponteviso  
ASILO INFANTILE GINA MAESTRI FOLONARI Via Verdi Fraz. Ludriano - 25030 Roccafranca  
ASILO INFANTILE CONIUGI BERNARDELLI Piazza Umberto I Fraz. Prabione - 25080 Tignale  
ASILO BOSCHETTI LACHINI BELLEGRANDI Via Zanardelli 12 - 25028 Verolanuova

## COMO

ASILO ORLANDO E GIUSEPPINA GIOBBIA Via ai Monti 1 - 22031 Albavilla  
OSPEDALE IDA PARRAVICINI DI PERSIA Via Carolina Pulici 31 - 22032 Albese con Cassano  
ASILO INFANTILE RISORGIMENTO Viale Manzoni 4 - 22070 Appiano Gentile  
CASA DI RIPOSO BELLARIA Via Monte Carmelo 22 - 22070 Appiano Gentile  
CASA DI RIPOSO GRECO DE VECCHI Via Valassina 36 - 22021 Bellagio  
ASILO INFANTILE CONTESSA PEREGO Via Perego 2 - 22040 Brenna  
DON F. ALUIGI COMM. A. MAIACCHI Via Asilo Fraz. Bulgarello - 22071 Cadorago  
ASILO INFANTILE FRANCHI Via Clerici 2 - 22100 Camnago Volta  
ASILO INFANTILE G. GARIBALDI Via Totone 12/a - 22060 Campione d'Italia

RSA GARIBALDI POGLIANI Via Galimberti 4 - 22063 Cantù  
RSA DON ALESSANDRO POZZOLI Via Roma 4 - 22035 Canzo  
ASILO INFANTILE L. MINOLETTI Via Cavadino 6 - 22010 Carate Urio  
ASILO INFANTILE TERZILLA Via Carlazzo Fraz. San Pietro Sovera - 22010 Carlazzo  
ASILO INFANTILE Via alla Chiesa - 22023 Castiglione d'Intelvi  
OPERA PIA CASTELLINI Via Sirtori 10 - 22100 Como  
CA' D'INDUSTRIA ED UNITI LUOGHI PII Via Varesina 118/a - 22100 Como  
OPERA PIA BARAGIOLA Via Vittorio Emanuele 97 - 22100 Como  
LASCITO FAMIGLIA PRATO Via Borgovico 148 - 22100 Como  
FONDAZIONE PAOLO CARCANO - C/o Comune - 22100 Como  
ISTITUTO FEMMINILE BONOLI Via Dante 127 - 22100 Como  
ISTITUTO FEMMINILE DELLA PRESENTAZIONE Via Zezio 58 - 22100 Como  
ASILO INFANTILE PANIZZA Via Regina alla Chiesa - 22013 Domaso  
CASA DEI BAMBINI IRENA FALK - 22014 Dongo  
CASA DI RIPOSO FERRIERE E FONDERIE DONGO Via Garibaldi 24 - 22014 Dongo  
CASA DI RIPOSO GIUSEPPINA PRINA Piazza G. Prina 1 - 22036 Erba  
ASILO INFANTILE CARLO BORROMEO Via Vittoria 2 - 22060 Figno Serenza  
ASILO INFANTILE RAIMONDI MANTICA Via Brera 1 - 22073 Fino Mornasco  
ASILO INFANTILE DI GRAVEDONA Via Regina Ponente 102 - 22015 Gravedona  
FONDAZIONE CASATI ING. STEFANO - 22015 Gravedona  
ASILO INFANTILE LUIGI CONTI Via Carlo Scotti 5 - 22020 Laino  
ASILO INFANTILE GIUSEPPE GARIBALDI Via Trotti - 22066 Mariano Comense  
CENTRO GERIATRICO PORTA SPINOLA Piazza Teodoro Manlio 7 - 22066 Mariano Comense  
ASILO INFANTILE ROMEO LANFRANCONI Via Volta 14 - 22020 Pello Intelvi  
ENTE ROMEO LANFRANCONI Via Provinciale 45 - 22020 Pello Intelvi  
ASILO INFANTILE PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA Via Giacomo Matteotti 44 - 22020 Pognana Lario  
ASILO INFANTILE UMBERTO I Via Trieste 4 - 22020 Ponna  
ASILO INFANTILE DI LEZZA Via Lezza - 22037 Ponte Lambro  
OPERA PROVINCIALE CESARE SOMAINI Via Somaini 5 - 22020 San Fermo della Battaglia  
ASILO INFANTILE CAMILLO CAVOUR - 22020 San Giovanni di Bellagio  
ASILO INFANTILE RAG. ANGELO BORELLA Via Battisti 22 Fraz. Sozzago - 22038 Tavernerio  
OPERA PIA RICOVERO PIETRO MAIOCCHI Via Ricci c/o Municipio 1 - 22019 Tremezzo  
ASILO INFANTILE SAN GIUSEPPE Cottolengo Via Liberta 35 - 22078 Turate  
ASILO INFANTILE STOPPANI SCHIAVETTI Via G. B. Stoppani 4 - 22020 Zelbio

## CREMONA

OPERA PIA GUIDA FENGO DI ACQUANEGRA Via Sesto - Fraz. Fengo 14 - 26020 Acquanegra Cremonese  
CASA DI RIPOSO BEVILACQUA-RIZZI Via G. Oberdan 15 - 26021 Annicco  
ASILO INFANTILE MADDALENA DI CANOSSA Via San Martino 17 - 26010 Capergnanica  
ASILO INFANTILE ARALDI BARILI - 26040 Casalbellotto di Casalmaggiore  
OSPEDALE DELLA CARITÀ CASA DI RIPOSO Via Marconi 1 - 26011 Casalbuttano ed Uniti  
ASILO INFANTILE - 26010 Casaleto Ceredano  
OPERA PIA GENOVESI Piazza Garibaldi 26 - 26041 Casalmaggiore  
O.P. ORFANOTROFI RIUNITI Via Formis 4 - 26041 Casalmaggiore

OPERE PIE RIUNITE PER L'ASSISTENZA AI MINORI Via Cavour 73 - 26041 Casalmaggiore  
 O.P. ISTITUTO GERIATRICO CONTE C. BUSI Via Formis 4 - 26041 Casalmaggiore  
 PIO ISTITUTO ESPOSTI CHIOZZI Via Cavour 75 - 26041 Casalmaggiore  
 CASA PROVVID. DON PAOLO MARCHESELLI Via Guerrazzi 12 - 26041 Casalmaggiore  
 FONDAZIONE GIUSEPPINA BRUNENGI Via Beccadello 6 - 26012 Castelleone  
 OPERA PIA BASSANO CORBANI Piazza Comune c/o Municipio 3 - 26012 Castelleone  
 OPERA PIA RIUNITE DI CASTELLEONE PER L'ASSISTENZA PUBBLICA  
 Piazza Comune c/o Municipio 3 - 26012 Castelleone  
 SCUOLA MATERNA DI CHIEVE Via San Giorgio 28 - 26010 Chieve  
 ASILO INFANTILE PALLAVICINO Via Guglielmo Marconi C/o Municipio 25 - 26030 Cicognolo  
 ISTITUTI DI RICOVERO - RAGGRUPPAMENTO DELLE II.PP.A.B. DI CREMA Via Kennedy 2 - 26013 Crema  
 CASA DI RIPOSO MARINI CARIONI VIMERCATI PASQUINI Via Zurla 1/3 - 26013 Crema  
 O.P. CRONICI (II.PP.A.B. CREMA) Via Kennedy 2 - 26013 Crema  
 OPERA PIA GOLDANIGA Piazza Duomo 25 - 26013 Crema  
 OPERA PIA PENARO BARUFFO ALBERGONI Piazza Duomo 25 - 26013 Crema  
 OPERA PIA LUPI Piazza Duomo 25 - 26013 Crema  
 OPERA PIA MARINA E CLIMATICA CREMASCA Via G. Verdi - 26013 Crema  
 ISTITUTO CIECHI MARGHERITA Via del Giordano 76/a - 26100 Cremona  
 OPERA PIA CASA DELLA PROVVIDENZA Via Gerolamo da Cremona 39 - 26100 Cremona  
 OPERA PIA COLONIE RIUNITE CREMONESI Corso Vittorio Emanuele 42 - 26100 Cremona  
 OPERA PIA PATRONATO PRO MUTIS Via Bonomelli 3 - 26100 Cremona  
 FONDAZIONE ELISEO E STELLINA STRADIOTTI Piazza Giovanni XXIII 1 - 26100 Cremona  
 ISTITUTO EDUCATIVO CREMONESE Piazza Giovanni XXIII 1 - 26100 Cremona  
 ISTITUTO ELEMOSINIERE Piazza Giovanni XXIII 1 - 26100 Cremona  
 ASILO INFANTILE POSTINO Via Farinoli 6 - 26010 Dovera  
 PIA CASA BARNI CORRADO Via Barni 3 - 26016 Dovera  
 OPERA PIA VERTUA C/o Palazzo Municipale - 26020 Formigara  
 OPERA PIA GALBIATI C/o Palazzo Municipale - 26020 Formigara  
 CENTRO SOCIALE LUIGI STRINA Via Garibaldi 7 - 26030 Gabbioneta Binanuova  
 CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE Largo della Vittoria 20 - 26031 Isola Dovarese  
 ASILO INFANTILE M. BENVENUTI Via Marconi 12 - 26010 Montodine  
 SCUOLA MATERNA Via Caprotti 2.1 - 26010 Moscazzano  
 ASILO INFANTILE REGINA ELENA Via Conti 25 - 26010 Offanengo  
 ASILO INFANTILE Via Pandino 15 - 26010 Ombriano di Crema  
 OSPEDALE CIVILE CASA DI RIPOSO Via G.B. Rosa 42 - 26032 Ostiano  
 OPERA PIA LEGATO VIANI Piazza Cavour 11 - 26032 Cstiano  
 OPERA PIA CONSORZIO POVERI Piazza Cavour 11 - 26032 Ostiano  
 ASILO INFANTILE PIO E TERESA CALLERI GAMONDI Via Borgo Roldi 45 - 26025 Pandino  
 CASA DI RIPOSO OSPEDALE DEI POVERI Via Borgo Roldi 45 - 26065 Pandino  
 PIA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI POVERI Via S. Pietro 97 - 26043 Persico Dosimo  
 ASILO INFANTILE Via alla Chiesa 26 - 26010 Pianengo  
 OPERA PIA LUIGI MAZZA Via Porta Soccorso 25 - 26026 Pizzighetone  
 OPERA PIA ASILO INFANTILE Via Porta Rocca 34 - 26027 Rivolta d'Adda  
 OPERA PIA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA Via V. Emanuele 1 - 26027 Rivolta d'Adda

OPERA PIA BERINZAGHI Piazza Vitt. Emanuele II 1 - 26027 Rivolta d'Adda  
CASA DI RIPOSO DI ROBECCO D'OGGIO Via Mazzini 31 - 26010 Robecco d'Oglio  
CASA DI RIPOSO O.P. G. VEZZOLI Via Castello 12 - 26014 Romanengo  
OSPEDALE GIUSEPPE ARAGONA ISTITUTO GERIATRICO E RIABILITATIVO  
Viale Grasselli Barni 47 - 26037 San Giovanni in Croce  
OPERA PIA ASILI INFANTILI Via Roma 1 - 26040 San Martino del Lago  
ASILO INFANTILE Via E. Sacchi c/o Municipio - 26028 Sesto ed Uniti  
OPERA PIA PRELASCA FONTANA Via Giuseppina c/o Parrocchia 36 - 26030 Solarolo Rainerio  
CASA DI RIPOSO ANTONIO ZUCCHI MARIA FALCINA Via Gramsci 7 - 26015 Soresina  
OPERA PIA CASA ROBBIANI PER LA MATERNITÀ Via Robbiani 6 - 26015 Soresina  
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO Piazza Libertà 2 - 26048 Sospiro  
OPERA PIA ALZENI Via Carioni c/o Municipio 13 - 26017 Trescore Cremasco  
OPERA PIA RICOVERO CRONICI MILANESI E FROSI Via Canevari 85 - 26018 Trigolo  
OPERA PIA OSPEDALE CAIMI Via Caimi 23 - 26019 Vailate

## LECCO

CASA DI RIPOSO BRIVIO Via Cartiglio 2 - 23883 Brivio  
ASILO INFANTILE VINCENZO BONACINA Via Manzoni 5 - 22042 Dolzago  
ASILO INFANTILE GINA MANZONI Via Gina Manzoni Fraz. Maggio - 22040 Cremona  
I.P.A.B. ENTE MORALE AMBROGIO BRUNI Via Stoppani 1 - 23852 Garlate  
ASILO INFANTILE DELL'ORO ROSSI Frazione Maggianico - 23900 Lecco  
FONDAZIONE E. CARCANO Via Statale 7 - 23826 Mandello del Lario  
CASA DI RIPOSO RICOVERO PARROCCHIALE Via Eritrea 1 - 23826 Mandello del Lario  
SCUOLA MATERNA TABIAGO Via Veneto 31 - 22060 Nibionno  
RICOVERO VECCHI DOTT. LUIGI E REGINA SIRONI Via Locatelli 9 - 23848 Oggiono  
ASILO INFANTILE DR. LUIGI E REGINA SIRONI Via Peslago 3 - 23848 Oggiono  
SCUOLA MATERNA MATTEUCCI Via Piave 7 - 23848 Oggiono  
ASILO INFANTILE VIRGINIA Via Pozzoni 16 - 23877 Paderno d'Adda  
CENTRO SOCIO-RICREATIVO BERGAMI Via San Lorenzo fraz Regoledo - 23828 Perledo  
OPERA PIA COLLEONI Via Pizzagalli 14 - 23899 Robbiate  
ASILO INFANTILE SOLZA Frazione S. Gottardo c/o Comune - 23806 Torre de' Busi  
ASILO INFANTILE Via Verdi 4 - 23808 Vercurago  
FONDAZIONE ENRICO E ANTONIO NOBILI Via Risorgimento 12 - 23897 Viganò

## LODI

RICOVERO OSPEDALE COMM. ING. PIETRO ZONCADA Via Cavallotti 21 - 26812 Borghetto Lodigiano  
OPERA PIA MARIA ROSSI Via Lodi 29 Fraz. Gugnano - 20090 Casaleto Lodigiano  
ISTITUTO PER ANZIANI MILANI Via Roma 83 - 26823 Castiglione d'Adda  
OPERA PIA DUMIANI Via Bassi 37 - 26845 Codogno  
OPERA PIA CREMONESI Via Bassi 37 - 26845 Codogno  
OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO Via Bassi 39 - 26845 Codogno  
OPERA PIA ORFANOTROFIO MASCHILE E FEMMINILE Via Bassi 37 - 26845 Codogno

OPERA PIA BORSE DI STUDIO ARTURO GANDOLFI Via Bassi 37 - 26845 Codogno  
OPERA PIA GRAZIOLI Via Bassi 37 - 26845 Codogno  
ASILO INFANTILE MEZZADRI Via Roma 66 - 26862 Guardamiglio  
FONDAZIONE ESTER DE FRANCESCHINI Via Roma 66 - 26862 Guardamiglio  
FONDAZIONE COMM. GIOVANNI VITTADINI Via Vittadini 32 - 26814 Livraga  
OPERA PIA UMBERTO E MARGHERITA - 26900 Lodi  
CASA DI RIPOSO SANTA CHIARA Via P. Gorini 48 - 26900 Lodi  
ASILO INFANTILE Via Dante 2 - 20076 Maleo  
OPERA PIA SENATORE ANGELO GROSSI NICE FRANZINI Via Senatore Grossi 25 - 26856 Senna Lodigiana  
CASA DI RIPOSO STRUTTURA PROTETTA VIGONI DELLA SOMAGLIA Via Vigoni 13 - 26867 Somaglia  
ASILO INFANTILE Via IV Novembre 28 - 20070 Terranova dei Passerini

## MANTOVA

CASA RIPOSO ASOLA Via Parma 14 - 46041 Asola  
FONDAZIONE EX MONTE DEI PEGNI Piazza XX Settembre 1 - 46041 Asola  
ASILO INFANTILE ZIACCHI Piazza XX settembre c/o Municipio 1 - 46041 Asola  
CAUSA PIA ALBERTI Piazza XX settembre c/o Municipio 1 - 46041 Asola  
CASA DI RIPOSO OSP. CIVILE - INFERMERIA PER MALATI CRONICI  
Piazza Gramsci 60 - 46013 Canneto sull'Oglio  
CASA DI RIPOSO INNOCENZA ZANETTI E ANGELO COMINELLI  
Via Garibaldi 67 - 46043 Castiglione delle Stiviere  
OSPEDALE CIVILE CASA DI RIPOSO Via S. Rocco 15 - 46040 Cavriana  
CASA DI RIPOSO CESSI BAGUZZI Piazza Italia 1 - 46010 Commessaggio  
CASA DI RIPOSO SABBADINI Frazione Villastrada Via Garibaldi 36 - 46030 Dosolo  
FONDAZIONE CONIUGI PIGOZZI Via Marconi 174 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti  
CASA DI RIPOSO CONTE DR. CARLO CARACCI Via Roma 46/48 - 46010 Gazzuolo  
CASA DI RIPOSO CONTESSA V. RIZZINI Via Volta 16 - 46040 Guidizzolo  
ISTITUTI GERIATRICI DI MANTOVA MONSIGNOR ARRIGO MAZZALI Via Trento 10 - 46100 Mantova  
ISTITUTO LUIGI ED ELEONORA GONZAGA Via Frattini 26 - 46100 Mantova  
ISTITUTO GIUSEPPE FRANCHETTI Via Pescheria 22 - 46100 Mantova  
CASA DI RIPOSO MONSIGNOR P. BENEDINI Via F. Crispi 29 - 46010 Marcaria  
CIVICO OSPEDALE RICOVERO VECCHI Via Fontana 8 - 46046 Medole  
OSPEDALE RICOVERO PIETRO SISSA Via Verdi 51 - 46024 Moglia  
RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE GIOVANNI BELFANTI Via Bonazzi 24 - 46035 Ostiglia  
FONDAZIONE SCUOLA ARTI MESTIERI AGRICOLA Via Gnocchi C/o Municipio di Ostiglia 16 - 46035 Ostiglia  
OPERA PIA GREGGIATI Via Martiri Indipendenza - 46035 Ostiglia  
FONDAZIONE GILDA E SECONDO MONDADORI Via Gnocchi Viani C/o Municipio 16 - 46035 Ostiglia  
ISTITUTO PER ANZIANI ISIDORO CAPPI Via Cappi 34 - 46025 Poggio Rusco  
CASA DI RIPOSO POMPONESCO Via Garibaldi 36 - 46030 Pomponesco  
OPERA PIA ALBERTO CANTONI Piazza XXV Aprile - 46030 Pomponesco  
OPERA PIA ISRAELE CANTONI Piazza XXV Aprile - 46030 Pomponesco  
OPERA PIA ISTITUTO ELEMOSINIERO Piazza XXV Aprile - 46030 Pomponesco  
CASA DI RIPOSO VIGANÒ D'EMILEI ACERBONI Via Marconi 1 - 46040 Ponti sul Mincio

CASA DI RIPOSO RIVAROLO MANTOVANO Via Avigni 38 - 46017 Rivarolo Mantovano  
ISTITUTO GERIATRICO INTERCOMUNALE Via Castello 13 - 46040 Rodigo  
ISTITUTO GERIATRICO ANTONIO NUVOLARI Largo Nuvolari 4 - 46037 Roncoferraro  
CASA DI RIPOSO GIUSEPPE SERINI Piazza Libreria Grande 1 - 46018 Sabbioneta  
CASA DI RIPOSO BAGUZZI E DASSÙ Via Campagne 2 - 46010 San Martino dall'Argine  
CASA DI RIPOSO SCARPARI FORATTINI Via Garibaldi 26 - 46020 Schivenoglia  
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DI SERMIDE Via 24 luglio 28 - 46028 Sermide  
ISTITUTO GERIATRICO GIULIO CANOSSA Strada Provinciale 30 - 46030 Serravalle a Po  
ISTITUTO GERIATRICO BONI Via Cadorna 4 - 46029 Suzzara  
ISTITUTO GERIATRICO CARLO LOUISA GRASSI-ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA  
Via Ospedale Vecchio 16 - 46019 Viadana  
OSPEDALE CIVILE CASA DI RIPOSO FRANCO NICOLAI Via S. Martino 80 - 46049 Volta Mantovana

## MILANO

CASA DI RIPOSO DI ABBIATEGRASSO Via per Cassinetta 25 - 20081 Abbiategrasso  
PIA CASA DI ABBIATEGRASSO ISTITUTO GERIATRICO GOLGI Piazza Golgi 11 - 20081 Abbiategrasso  
OPERA PIA SCUOLA SANTA MARIA DEI POVERI Via della Croce 1 - 20040 Aicurzio  
ASILO INFANTILE SAN GIUSEPPE Via Tomaselli 1 - 20043 Arcore  
OPERA PIA PORRO Viale Trieste 1 - 20030 Barlassina  
ISTITUTO PER IL BAMBINO I GIOVANI E LA FAMIGLIA GIUSEPPINA E MAURO CARCANO  
Via Padana Superiore 78 - 20060 Bellinzago Lombardo  
CASA RIPOSO GIUSEPPINA SCOLA Via Cavour - Fraz. Brugora 27 - 20045 Besana in Brianza  
OPERA PIA BERTOGLIO PISANI Via Duca Umberto 5 - 20080 Besate  
OPERA PIA CALCATERRA Via Manzoni c/o Municipio 7/9 - 20062 Cassano d'Adda  
OPERA PIA FONDO CUSANI Via Manzoni c/o Municipio 7/9 - 20062 Cassano d'Adda  
LUOGO PIO ELEMOSINIERO Via Manzoni c/o Municipio 7/9 - 20062 Cassano d'Adda  
OPERA PIA BESTETTI IN GROPELLO Via Manzoni c/o Municipio 7/9 - 20062 Cassano d'Adda  
ASILO INFANTILE VITTORIO EMANUELE III Piazza Diaz 11 - 20020 Ceriano Laghetto  
ISTITUTO SACRA FAMIGLIA Piazza Mons. Moneta - 20090 Cesano Boscone  
OPERA PIA FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI Via Martinelli 45 - 20092 Cinisello Balsamo  
ASILO INFANTILE CARCANO GRASSI Via N. Sauro 1 - 20032 Cormano  
CASA DI RIPOSO PIO E NINETTA GAVAZZI Corso Italia 61 - 20033 Desio  
ISTITUTO GERIATRICO VERGANI E BASSI Via Lazzaretto 2 - 20064 Gorgonzola  
OSPEDALE LUIGI MARCHESI - INZAGO Via L. Marchesi 25 - 20065 Inzago  
ISTITUTO BARBARA MELZI DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE  
Corso Sempione 102 - 20025 Legnano  
OPERA PIA SANT'ERASMO Corso Sempione 34 - 20025 Legnano  
ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA Viale del Giglio 6 - 20051 Limbiate  
CASA DI RIPOSO LUIGIA E ALESSANDRO AGOSTONI Via Mons. E. Bernasconi 14 - 20035 Lissone  
PIO RICOVERO VECCHI G. BESANA Via Luigi Rho 31 - 20036 Meda  
OPERA PIA PIO ISTITUTO BUON PASTORE Via S. Vittore 29 - 20123 Milano  
CASA DI RIPOSO PER MUSICISTI FONDAZIONE GIUSEPPE VERDI Piazza M. Buonarroti 29 - 20149 Milano  
PIO ALBERGO TRIVULZIO Via Marostica 8 - 20146 Milano  
PIO ISTITUTO DI MATERNITÀ E DEI BAMBINI LATTANTI E SLATTATI Via delle Camelie 18 - 20100 Milano

ASILO MARIUCCIA Via Loria Moisé 77 - 20144 Milano  
 OPERA PIA CASTIGLIONI Via Legnano 10 - 20121 Milano  
 FONDAZIONE ERNESTO REDAELLI Corso Monforte 52 - 20122 Milano  
 FONDAZIONE MARIO CRESPI EDITORIALE CORRIERE DELLA SERA Via Solferino 28 - 20121 Milano  
 OPERA PIA RIFUGIO FANNY FINZI OTTOLENGHI  
 Viale Monza - C/o Ist. Ortopedico G. Pini 223 - 20156 Milano  
 OPERA PIA SCOTTO PALAZZI Via Olmetto 6 - 20123 Milano  
 OPERA PIA DERELITTI E ORFANI Via Olmetto 6 - 20123 Milano  
 ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI Viale Tunisia 29 - 20121 Milano  
 OPERA PIA PANE QUOTIDIANO FONDAZIONE ARRIGO VALENTINI Viale Toscana 28 - 20136 Milano  
 OPERA PIA SCUOLA PROFESSIONALE FEMMINILE LAURA SOLERA MANTEGAZZA Via Ariberto 11 - 20123 Milano  
 OPERA PIA LOMBARDI CROCI Via Fiori Oscuri 7 - 20121 Milano  
 ISTITUTO MILANESE MARTINITT E STELLINE Via Pitteri 56 - 20146 Milano  
 LUOGHI PII ELEMOSINIERI Via Olmetto 6 - 20123 Milano  
 SEMICONVITTO ISTITUTO ACHILLE RICCI Via C. S.Barbaro 11 - 20161 Milano  
 OPERA PIA AGRICOLA LAINATE Via Olmetto 6 - 20123 Milano  
 OPERA PIA TROLLET Via Olmetto 6 - 20123 Milano  
 OPERA PIA BALIATICO Via Olmetto 6 - 20123 Milano  
 OPERA PIA MONDOLFO Via Olmetto 6 - 20123 Milano  
 FONDAZIONE MARIO CRESPI FILATURA Via Durini 25 - 20100 Milano  
 OPERA PIA VISCONTI DI MODRONE Piazza S. Fedele 4 - 20121 Milano  
 ISTITUTO GERIATRICO REDAELLI Via Olmetto 6 - 20123 Milano  
 OPERA PIA BELLANI Via Solferino 16 - 20052 Monza  
 RICOVERO UBOLDI Via Buozzi 27 - 20037 Paderno Dugnano  
 ASILO INFANTILE DI CALDERARA Viale del Giglio 6 - 20037 Paderno Dugnano  
 ASILO ROSALINDA Via Valsasino 116 - 20078 San Colombano al Lambro  
 ISTITUZIONI PUBBLICHE ASSISTENZIALI RIUNITE Via Valsasino 116 - 20078 San Colombano al Lambro  
 OPERA PIA RICOVERO VECCHI Via Valsasino 114 - 20078 San Colombano al Lambro  
 FONDAZIONE VIRGINIA ED ENRICO NOBILI CHRISTI PAUPERIBUS Via Cavour 25 - 20038 Seregno  
 ISTITUTO GERIATRICO LA PELUCCA Via Campanella 8/10 - 20099 Sesto San Giovanni  
 CENTRO SOCIO-CULTURALE BARONE LEONINO Piazza S. Majolo 1 - 20060 Truccazzano  
 ASILO INFANTILE GIULIANO GATTINONI Via Carroccio 1 - 20010 Vanzago  
 FONDAZIONE FERRARIO Via Vittorio Emanuele 2/4/6 - 20010 Vanzago

## PAVIA

ASILO DON CESARE PRELINI Via Mazzini 106 - 27010 Albuzzano  
 ASILO INFANTILE G. GARIBALDI Via Mazzini 57 - 27010 Belgioioso  
 SCUOLA MATERNA VITTORIA PISA Via Castello 2 - 27021 Bereguardo  
 ASILO INFANTILE CANTONI Via Roma 70 - 27020 Borgo San Siro  
 ASILO INFANTILE Via Abazia S. Pietro 15 - 27020 Breme  
 ASILO INFANTILE Ss. M. CONSOLATA Via Chiesa 6 - 27044 Canneto Pavese  
 ASILO INFANTILE LUIGI CARENA Via Mazzini 11 - 27050 Casei Gerola

CONVALESCENZIARIO RHO LUIGI VITTORIO Via Carlo Mira 10 - 27022 Casorate Primo  
 CASA DI RIPOSO GOTTARDO DELFINONI Via Palazzo 20 - 27022 Casorate Primo  
 ASILO INFANTILE CAROLINA CROCE Via Longhi 5 - 27040 Castelletto di Branduzzo  
 ASILO INFANTILE AVV. POMPEO GAMBARANA Via Asilo Gambarana - 27030 Castelnovetto  
 CASA PROTETTA CUSANI VISCONTI Via Umberto I 119 - 27013 Chignolo Po  
 ISTITUTO ADA Via Roma 56 - 27010 Cura Carpignano  
 ASILO INFANTILE PIETRO BONACOSSA Via S. Bonacossa 62 - 27020 Dorno  
 ASILO INFANTILE G. E A. SACCHI Via Don Albertario 20 - 27010 Filighera  
 ASILO INFANTILE FERRERO Via E. Sampietro 22 - 27030 Frascarolo  
 ASILO INFANTILE SANT'AGOSTINO - 27025 Gambolò  
 CASA DI RIPOSO DI GAMBOLÒ OSPEDALE F.LLI CARNEVALE Via Fiume 12 - 27025 Gambolò  
 ASILO INFANTILE REGINA ELENA Via Roma 2 - 27014 Genzone  
 IPAB VARNI-AGNETTI Via Ardivestra 3 - 27052 Godiasco  
 OPERA PIA ASILO INFANTILE AGOSTINO FIGARI Via Bellini 31 - 27020 Gravellona Lomellina  
 OPERA PIA OSPEDALE BELLINI Via Bellini 5 - 27020 Gravellona Lomellina  
 ASILO INFANTILE ADELAIDE CAIROLI Via Galana 7 - 27027 Gropello Cairoli  
 PIO ISTITUTO FAMIGLIA ING. E. SASSI Via Libertà 273 - 27027 Gropello Cairoli  
 ASILO INFANTILE CORINI E MAGNAGHI Via Prati Nuovi 1 - 27034 Lomello  
 GERONTOCOMIO LOMELLINO Via Castrovecchio 3 - 27034 Lomello  
 ASILO INFANTILE MONUMENTO AI CADUTI Via Piemonte 34 - 27058 Medassino di Voghera  
 ISTITUZIONI RIUNITE RSA-ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA Piazza Marconi 2 - 27035 Mede  
 CASA DI RIPOSO ALCESTE CORTELLONA Via Cortellona 41 - 27036 Mortara  
 VILLAGGIO CAPPA RICCI Via Gianzana 2/4 - 27036 Mortara  
 ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE PERTUSATI Viale G. Matteotti 60 - 27100 Pavia  
 LEGA DEL BENE Viale Sicilia 3 - 27100 Pavia  
 ISTITUTO DI ASSISTENZA E DI CURA SANTA MARGHERITA Viale G. Matteotti 63 - 27100 Pavia  
 ISTITUTO NASCIBENE Via L. Porta 23 - 27100 Pavia  
 CENTRO POLIVALENTE GEROLAMO EMILIANI Viale G. Matteotti 63 - 27100 Pavia  
 FONDAZIONE FRANCHI MAGGI Viale G. Matteotti 53 - 27100 Pavia  
 SCUOLA MATERNA Via Gramsci 1 - 27040 Pinarolo Po  
 ASILO INFANTILE Via Mazzini 43 - 27030 Sant'Angelo Lomellina  
 ASILO INFANTILE PRIORA Via Capitani 32 - 27050 Redavalle  
 OPERA PIA AZIENDA AG. PRIORA c/o Municipio - Via Garibaldi 14 - 27050 Redavalle  
 ASILO INFANTILE DON ALBERTO LEIDI Via Garibaldi - 27055 Rivanazzano  
 OPERA PIA BINA LANZAROTTI C/o municipio - 27055 Rivanazzano  
 OSPEDALE FAGNANI GALTRUCCO Via Ospedale 17 - 27038 Robbio  
 FONDAZIONE GALTRUCCO Via Mortara 30 - 27038 Robbio  
 ASILO INFANTILE C. MODENA Via Camillo Modena 1 - 27010 Roncaro  
 ASILO INFANTILE G. FERRARIS Via XXV Aprile 1 - 27030 Rosasco  
 ASILO INFANTILE ROSSI GE' Via Partigiani 3 - 27040 San Damiano al Colle  
 PENSIONATO SANNAZZARESE Via Incisa 1 - 27039 Sannazzaro de' Burgondi  
 ASILO INFANTILE ALFONSO ARBORIO Via Roma 68 - 27020 Sartirana Lomellina  
 PIO ISTITUTO ADELINA NIGRA Piazza Risorgimento 3 - 27020 Sartirana Lomellina  
 PIO ISTITUTO CONIUGI BUZZONI NIGRA Via A. D'Aosta 4 - 27020 Sartirana Lomellina

SANTUARIO DEL NOVELLO DON FRANCO COMASCHI Località Novello - 27020 Travacò Siccomario  
OPERA PIA ANGIOLINA BISCALDI Via Carso 20 - 27020 Tromello  
CASA DI RIPOSO DON VENTURA Vicolo Ventura 4 - 27020 Valle Lomellina  
CASA DI RIPOSO DI VARZI Via Repetti 12 - 27057 Varzi  
COLLEGIO CONVITTO SAPORITI Via Cairoli 27 - 27039 Vigevano  
OPERA PIA ISTITUTO ARTI E MESTIERI RONCALLI Via del Popolo 17 - 27029 Vigevano  
OPERA PIA GRATTONI Piazza Duomo - 27058 Voghera  
CASA DI RIPOSO CARLO PEZZANI Via Mazzini 57 - 27058 Voghera  
CENTRO SOCIALE ADOLESCERE Viale della Repubblica 25 - 27058 Voghera  
OPERA PIA DON PIETRO BAGINI Via Caduti - Fraz. Sairano 184 - 27030 Zinasco

## SONDRIO

CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO Via don A. Moltrasio 5 - 23032 Bormio  
CASA DI RIPOSO CITTÀ DI CHIAVENNA Via Raschi 63 - 23022 Chiavenna  
CASA DI RIPOSO MADONNA DELLA NEVE Via S. Antonio 3 - 23030 Chiuro  
ASILO INFANTILE N. CORTI E G. CORBELLINI Via Roma 19 - 23014 Delebio  
PENSIONATO ANZIANI VISCONTI VENOSTA Via Alfieri - Ang. Vianazione 20 - 23033 Grosio  
CASA DI RIPOSO AMBROSETTI PARAVICINI Via Paravicini 16 - 23017 Morbegno  
SCUOLA MATERNA PAINI CREDARO Via Roma 19 - 23020 Montagna in Valtellina  
ASILO INFANTILE Piazza Luini 11 - 23026 Ponte in Valtellina  
CASA DI RIPOSO COSTANTE PATRIZI Piazza Luini 5 - 23026 Ponte in Valtellina  
CASA DI RIPOSO CITTÀ DI SONDRIO Via don Bosco 1 - 23100 Sondrio  
CASA DI RIPOSO DI TALAMONA Via Gavazzeni 14 - 23018 Talamona  
SCUOLA MATERNA DR. G. MORELLI Via F. Valli 1 - 23036 Teglio  
CASA DI RIPOSO SANT'ORSOLA Viale Italia 21 - 23036 Teglio  
CASA DI RIPOSO CITTÀ DI TIRANO Via G. Bertacchi 6 - 23037 Tirano  
PIA FONDAZIONE GIOVANNI CAMAGNI Via Visconti Venosta 1 - 23037 Tirano  
CASA DI RIPOSO STEFANO BONGIONI Via Stefano Bongioni 13 - 23030 Villa di Tirano

## VARESE

SCUOLA MATERNA Via Marconi 1 - 21041 Albizzate  
ASILO INFANTILE VEDANI Via Moro 3 - 21021 Angera  
ASILO INFANTILE ACHILLE PORRANEO Via Porraneo 32 - 21010 Arsago Seprio  
SCUOLA MATERNA DI AZZATE Via Cottalorda 4 - 21022 Azzate  
ASILO INFANTILE EMILIO ALEMAGNA Via Don Basiglio Parietti 8 - 21020 Barasso  
SCUOLA MATERNA ZAMARONI MARTINOLI Via Ganna 25 - 21039 Bedero Valcuvia  
CASA DI RIPOSO GIUSEPPE E GIULIANA RONZONI Via Pirinoli 1 - 21023 Besozzo  
ASILO INFANTILE UMBERTO I Via A. Moro - 21050 Bisuschio  
ASILO INFANTILE MACCHI ZONDA Via Daverio 140 - 21100 Bobbiate di Varese  
ASILO INFANTILE SANT'ANNA Via Piave 19 - 21020 Bodio Lomnago  
ASILO INFANTILE PICCINELLI COMOLLI Via Doniga 1 - 21100 Bosto di Varese  
FONDAZIONE TERZOLI Via della Chiesa 2 - 21020 Brebbia

ASILO INFANTILE AURORA ED ANTONIETTA CERINI Via G. Cerini 4 - 21030 Brenta  
ASILO INFANTILE A. LOMBARINI Via Ardena 8 - 21050 Brusimpiano  
ASILO INFANTILE SAN GIUSEPPE Piazza Gallarini 5 - 21052 Busto Arsizio  
FONDAZIONE MANIFATTURA TOSI Via XX Settembre c/o Baldazzi 33 - 21052 Busto Arsizio  
FONDAZIONE LINA E F.LLI MONACO Via General Biancardi 5 - 21052 Busto Arsizio  
ASILO INFANTILE Piazza Davi 7 - 21020 Cadrezzate  
ASILO INFANTILE DI LIGURNO Via Crugnoles 11 - 21050 Cantello  
ASILO INFANTILE CAMILLA RIVA FOSCARINI Via S. Stoppani 7 - 21100 Cartabbia di Varese  
SCUOLA MATERNA RONZONI Via Castello - 21020 Casale Litta  
CASA DI SOGGIORNO E RIPOSO LONGHI F. E FAM. PIANEZZA F.  
Via del Gaggiolo 12 - 21030 Casalzuigno  
CASA DI RIPOSO MAURIZI Via Cav. A. Colombo 28 - 21012 Cassano Magnago  
CASA DI RIPOSO DI CASTELLANZA Via Cardinal Ferrari 4 - 21053 Castellanza  
ASILO INFANTILE CASTELLO VALTRAVAGLIA Via Monte Grappa 14 - 21020 Castelveccana  
ASILO INFANTILE PURICELLI E COMBI Via Sacromonte 14 - 21040 Castronno  
ASILO INFANTILE LUIGI FILIBERTI Via Mazzini - 21044 Cavarina  
RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE ANGELA MAURI SACCONAGHI - GIOVANNI BORGHI  
Via Valle Oro 30 - 21025 Comerio  
ASILO INFANTILE Via Filippini 30 - 21030 Cugliate-Fabiasco  
ASILO INFANTILE Via Leonardo da Vinci 2 - 21035 Cunardo  
ASILO INFANTILE DI VERGOBBIO - 21030 Cuveglio  
ASILO INFANTILE ERMINIA MAGGI Via E. Maggi 4 - 21030 Cuvio  
SCUOLA MATERNA DI CRENNNA Via Tommaso Gulli - 21013 Gallarate  
ASILO INFANTILE PONTI Palazzo Broletto - 21013 Gallarate  
OPERA PIA EUSEBIO PASTORI Via c/o Ospedale - 21013 Gallarate  
CONSORZIO SCUOLE MATERNE DI GALLARATE Via Boito 2 - 21013 Gallarate  
CASA DI RIPOSO BELLORA Piazza Giovine Italia 1 - 21013 Gallarate  
CASA DI RIPOSO BERNACCHI Via Ferrari 11 - 21026 Gavirate  
ASILO INFANTILE Via Asilo 3 - 21026 Gavirate  
CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE GERLI ARIOLI Via IV Novembre c/o Municipio - 21026 Gavirate  
SCUOLA MATERNA Via Mameli 2 - 21010 Germignaga  
ASILO INFANTILE MALNATI MACCHI Via S. Giusto 21 - 21100 Giubiano di Varese  
ASILO INFANTILE Via Libert  27 - 21040 Jerago Con Orago  
CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI MENOTTI BASSANI  
Via avv. Franco Bassani 3 - 21014 Laveno-Mombello  
ASILO INFANTILE ANNA M. E G.B. DALL'AGLIO Via San Carlo 4 - 21100 Lissago di Varese  
ASILO INFANTILE CARLO SORMANI Via Vittorio Veneto 39 - 21015 Lonate Pozzolo  
CENTRO DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI Via Bosisio 3 - 21015 Lonate Pozzolo  
RICOVERO MONS. GEROLAMO COMI Via Forlanini 6 - 21016 Luino  
ASILO INFANTILE IN ROGGIOLO BONGA Via delle Motte 6 - 21016 Luino  
ENTE MORALE FRANCO GIUSEPPE Frazione Colmegna - 21016 Luino  
ASILO INFANTILE ING. LUCIANO SCOTTI Via De Amicis 1 - 21014 Laveno Mombello  
ASILO INFANTILE ERNESTA E CARLA BRIANZA Piazza Roma 6 - 21040 Lozza

ASILO INFANTILE S. M. VITTORINA GIRARDI PRATO Via Volontari della Libertà - 21010 Maccagno  
SCUOLA MATERNA DI MALNATE Via I maggio 2 - 21046 Malnate  
ASILO INFANTILE ENRICO E CESARE TALLACHINI Via Amendola 15 - 21100 Masnago di Varese  
ASILO INFANTILE GINA BREGANI Via Gianoli - 21030 Masciago Primo  
ASILO INFANTILE VANONI Via Bagaglio 15 - 21020 Mercallo  
SCUOLA MATERNA DI MARZIO Via del Pozzetto 2 - 21030 Marzio  
ASILO INFANTILE D. SARTORIO Via Vittorio Veneto 7 - 21010 Montegrino Valtravaglia  
ASILO INFANTILE LORENZO E GIOVANNINA ANTONINI Via Belloni 4 - 21040 Morazzone  
ASILO INFANTILE VITTORIO EMANUELE III - CENTRO SOCIOASSISTENZIALE  
Via San Lorenzo 21 - 21030 Orino  
ASILO INFANTILE DOMENICO BOLDRINI Via della Parrocchia 3 - 21010 Porto Valtravaglia  
ASILO INFANTILE Via IV Novembre 8 - 21030 Rancio Valcuvia  
ASILO INFANTILE S. GOTTARDO Via Santa Maria degliAngeli 9 - 21030 Rasa di Varese  
ASILO INFANTILE GIANNA BERETTA MOLLA Via Virgilio 32 - 21100 Sant'Ambrogio Olona di VareseA-  
ASILO INFANTILE VITTORIO EMANUELE II Via Roma 22 - 21047 Saronno  
SCUOLA MATERNA Via Montebello 2 - 21048 Solbiate Arno  
CASA DI RIPOSO C. E V. BELLINI Via Bellini 27 - 21019 Somma Lombardo  
FONDAZIONE CASOLO avv. ANNIBALE E FIGLIO E.  
Largo Risorgimento 2 - 21019 Somma Lombardo  
RESIDENZE PROTETTE PER NON AUTOSUFFICIENTI Via Bellini 29 - 21019 Somma Lombardo  
ASILO INFANTILE MARIA SERBELLONI Via Filzi 33 - 21020 Taino  
FONDAZIONE BORSE DI STUDIO DR. BONENTI Piazza Pajetta 6 - 21020 Taino  
ASILO INFANTILE ABBIATE GUAZZONE Via Galli 99 - 21049 Tradate  
ASILO INFANTILE C. SAPORITI Via Mameli 40 - 21049 Tradate  
ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI GHIRLA Via Rigamonti 2 - 21039 Valganna  
OPERA PIA GAETANO TOGNOLA Via L. Sacco 5 - 21100 Varese  
OPERA PIA FRASCONI Via L. Sacco 5 - 21100 Varese  
FONDAZIONE GIANNI POZZATO Piazza Cacciatori delle Alpi 1 - 21100 Varese  
FONDAZIONE BARATELLI Via L. Sacco 5 - 21100 Varese  
ASILO INFANTILE VERATTI Via Como 9 - 21100 Varese  
ASILO INFANTILE EMMA MACCHI ZONDA  
Via Emma Macchi Zonda-Fraz. Biumo Inferiore 40 - 21100 Varese  
OPERA PIA MERA Via L. Sacco 5 - 21100 Varese  
OPERA PIA FRONTINI Via L. Sacco 5 - 21100 Varese  
OPERA PIA GIACOMO CASTIGLIONI Via L. Sacco 5 - 21100 Varese  
ISTITUTO GERIATRICO FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA Viale Borri 133 - 21100 Varese  
ORFANOTROFIO EDUCANDATO MASCHILE FONDAZIONE CARLO RAINOLDI  
Via Rainoldi 9 - 21100 Varese  
CASA DI RIPOSO A. PORETTI - A. MAGNANI Vicolo Poretti Magnani 4 - 21040 Vedano Olona  
ASILO INFANTILE PERI E PIATTI Via Carini 27 - 21100 Velate di Varese  
ISTITUTO MADONNA DELLA CROCE Via Ospedale 1 - 21059 Viggìù

IPAB 2003 LA RIFORMA

Hanno collaborato (in ordine alfabetico):

Bruno Calchera  
Fabrizio Cavagna  
Daniela Ceriotti  
Umberto Fazzino  
Luigi Leone  
Caterina Perazzo  
Maria Venturino

Realizzazione:

Servizi Editoriali srl - piazza De Angeli 3 - 20146 MILANO

In redazione: Lorenzo Cresci, Luca Palestra, Enrica Suzzi

Grafica: Carlo Bertatini, Chiara Fasoli

<http://www.famiglia.regione.lombardia.it>

The screenshot shows a web browser window with the title "La legge regionale di riforma delle I.P.P.A.B.". The address bar contains "http://www.famiglia.regione.lombardia.it/org/200301.asp". The website header includes the logo of Regione Lombardia and the text "Famiglia e Solidarietà Sociale". Below the header, there is a navigation menu with items: "Home Cittadino", "Home Esperto", "Assessore", "Dir. Generale", "La Direzione Generale per te", "Link", and "Mappa del sito". A search bar is present with the text "Cerca veloce: scegli una voce da questo menu". The main content area displays the title "La legge regionale di riforma delle I.P.P.A.B. L.R. 2003/01" and a sub-header "La legge regionale di riforma delle I.P.P.A.B.". Below this, there is a section titled "testo della legge" with the text "fermata Accrobat PDF 55 KB". The page also contains several paragraphs of text explaining the law's purpose and its relationship to the Italian Constitution.

Per conoscere gli Statuti  
delle nuove Istituzioni di Assistenza  
è possibile visitare il sito  
Famiglia e Solidarietà Sociale  
Regione Lombardia o richiederli  
all'indirizzo e-mail:

[documentazione\\_dg\\_famiglia@regione.lombardia.it](mailto:documentazione_dg_famiglia@regione.lombardia.it)